tf

tribuna finanziaria

n. 2
marzo/aprile
2022

CON IL PATROCINIO E L'EGIDA DI:

PRIMO PIANO

Privacy e processo tributario telematico, cosa cambia dopo l'ok del Garante

IN QUESTO NUMERO:

- Nullità dell'accertamento anticipato secondo la Corte di Cassazione
- La cartella di pagamento sottoscritta con le firme "PAdES" o "CAdES" è legittima
- La Corte di Cassazione a Sezioni Unite dovrà decidere sull'impugnabilità retroattiva o meno degli estratti di ruolo
- Calcolo dei termini del ricorso tributari
- Autovelox, multa nulla se notificata dopo 90 giorni
- Estratto di ruolo e della connessa problematica dell'interesse ad agire

...e molto altro!

Poste Italiane s.p.a. - Euro 20,00 - Registrazione al Tribunale di Milano N. 388 del 02/07/1994 - N°2/2022 marzo/aprile
Informativa sulla privacy ex art. 13 D.lgs. 196/03 sul sito www.informativa196.it

NUOVO SINDACATO CARABINIERI

NSC

Lo scorso 30 marzo, la segreteria nazionale del Nuovo Sindacato Carabinieri, su invito della segreteria generale del sindacato UGL, ha preso parte all'udienza generale tenuta dal Santo Padre Bergoglio.
Un momento di convivialità e di unione sia a livello sindacale che spirituale.
Durante l'emozionante incontro, NSC ha fatto omaggio a Papa Bergoglio, di alcuni bellissimi e pregiati manufatti dell'artista Arnaldo Baruffaldi, rappresentanti la fiamma dell'Arma dei Carabinieri.
Diversi sono stati gli argomenti trattati durante l'incontro, tra cui la guerra in Ucraina e l'importanza della comunicazione e confronto generazionale tra giovani e più anziani.

Direttore Responsabile
Cav. Franco Antonio Pinardi

Direttore Editoriale
Giuseppe Pasero

Comitato di redazione
Alessandro Arrighi, Domenico Caputo, Carla Melani, Franco Antonio Pinardi, Maurangelo Rana, Dario Rivolta

Segreteria di redazione e revisione testi
Marica Pinardi, Panainte Raluca

Comitato tecnico-scientifico
Amedeo Luciano, Armosino Maria Teresa, Arrighi Alessandro, Barbera Francesca, Baresi Virgilio, Bellotti Alberto, Butera Guido, Busetto Bruno, Campanaro Alessandro, Canfora Giovanni, Caputo Domenico, Ciarlitto Grazia, De Tilla Maurizio, De Vito Angelo, Fiore Francesco, Furia Enrico, Gallo Graziano, Gargani Giuseppe, Gasparro Giulio, Germi Carlo, Paolo Giordani, Guazzone Franco, La Spina Emilia Maria, Leo Maurizio, Maruggj Gregorio, Marchioni Giuseppe, Mariano Marco, Marongiu Gianni, Marzano Antonio, Melani Carla, Molgora Daniele,Messina Gabriele, Pasero Giuseppe, Pinardi Franco Antonio, Maurangelo Rana, Aurora Renga, Rivolta Dario, Rustichelli Roberto, Scotti Vincenzo, Giancarlo Senese, Simonazzi Roberto, Trincanato Stefania, Villani Maurizio,Vingiani Luigi, Zarri Massimiliano

Hanno collaborato a questo numero
Franco Antonio Pinardi, Maurizio Villani, Lucia Morciano, Maurizio Leo, Tullio D'Elisiis Antonio, Piccirilli Eduardo Maria, Emilio Longobardi

Autori e fonti diverse:
www.StudioCataldi.it - Pierluigi Tramonte - Annamaria Villafrate www.avocealta.it - www.motorionline.com - www.laleggepertutti.it

Internet realizer
Soluzioni & Servizi Srl
www.soluzioni-e-servizi.it - info@soluzioni-e-servizi.it

Tribuna finanziaria
www.tribunafinaziaria.it - redazione@tribunafinanziaria.it
www.cugit.it - www.magistraturatributaria.it

Impaginazione grafica e fotocomposizione:
Cralnetwork srl
Viale Brianza, 80 - 20093 Cologno Monzese (MI)

Stampa:
Stampa Grafica Tornaghi srls
Via Cascina Crivella, 18 - 20090 Vimodrone (MI)

Editore
Soluzioni & Servizi Srl
Via G. Ripamonti, 66 - 20141 Milano
Tel. 3519601822 - Fax 0248464213
info@soluzioni-e-servizi.it

Abbonamenti - Pubblicità nazionale
Soluzioni & Servizi Srl
Via G. Ripamonti, 66 - 20141 Milano
Tel. 3519601822 - Fax 0248464213
info@soluzioni-e-servizi.it

Chiuso in stampa 26 aprile 2022
Autorizzazione del Tribunale di Milano
N. 388 del 2/7/1994 - Periodico bimestrale
Anno LX - Numero 2/2022

Abbonamento semplice 120,00 € + iva
Sostenitore 200,00 € + iva
Benemerito 300,00 € + iva

Sommario n. 2/2022

FISCO / Tributi

- La cartella di pagamento sottoscritta con le firme "PAdES" o "CAdES" è legittima 4
- Esplicitazione degli interessi richiesti nella cartella di pagamento: la questione è rimessa alle SS.UU 7
- A chi spetta, nei reati tributari, determinare l'ammontare dell'imposta evasa 11
- Nullità dell'accertamento anticipato secondo la Corte di Cassazione 14
- Quasi 7 miliardi per innovare ma Fisco disallineato 15

GIUSTIZIA TRIBUTARIA / Processo Tributario

- La Corte di Cassazione a Sezioni Unite dovrà decidere sull'impugnabilità retroattiva o meno degli estratti di ruolo 17
- Lo status del Giudice tributario 21
- Privacy e processo tributario telematico, cosa cambia dopo l'ok del Garante 22
- Nel caso di successione *ex lege* da Equitalia ad ADER non si ha interruzione del processo 25
- Calcolo dei termini del ricorso tributario 30

GIUSTIZIA CIVILE / Processo di pace

- Autovelox, multa nulla se notificata dopo 90 giorni 32
- Estratto di ruolo e della connessa problematica dell'interesse ad agire 33
- Cause condominiali: competenza 37

NSC Nuovo Sindacato Carabinieri - Vita Associativa

- L'importanza dello studio del settore tecnologico per la sicurezza individuale dell'operatore delle forze di polizia 40

Lo Spigolatore

- Dino Campana e il caso della foto sbagliata 41

Seguici sulle nostre pagine Facebook:
www.facebook.com/cugit
www.facebook.com/giudicidipace
www.facebook.com/tribunafinanziaria
….e ricorda: chi non comunica non esiste!

www.tribunafinanziaria.it

Iscriviti alle nostre Confederazioni dei Giudici Tributari e dei Giudici di Pace, partecipa così attivamente alla vita della giustizia tributaria e di pace per dare al Paese e ai cittadini tutti leggi migliori, maggiori garanzie, certezza del dirittto e delle libertà Costituzionali.
www.cugit.it - www.giustiziadipace.it

IUSTITIA EST NORMA VITAE AD PACEM

Organo Ufficiale della Confederazione Unitaria Giudici Italiani Tributari - C.U.G.I.T.; della Confederazione Giudici di Pace - C.G.d.P; del Tribunale Arbitrale per l'Impresa il Lavoro e lo Sport – TAILS e del Nuovo Sindacato Carabinieri NSC. Periodico di informazione economico, fiscale, giuridico-tributaria e di prassi amministrativa, edita sotto l'alto patrocinio dell'U.F.E. Unione del Personale Finanziario in Europa, che rappresenta 40 sindacati operanti in 17 Paesi Europei in rappresentanza di oltre 450.000 dipendenti delle rispettive Amministrazioni fiscali e doganali; con l'egida dell'Associazione Nazionale per l'assistenza dei Finanziari e Pubblici Dipendenti dello Stato e Parastato A.N.A.F.I

La cartella di pagamento sottoscritta con le firme "PAdES" o "CAdES" è legittima

A cura dell'Avv. Maurizio Villani e dell'Avv. Lucia Morciano

(Cass. n. 24446 del 10 settembre 2021)

1.Il principio di diritto
2. Le questioni giuridiche sollevate e l'iter motivazionale dell'ordinanza

1.Il principio di diritto

La Suprema Corte di Cassazione, nella ordinanza n. 24446 del 10 settembre 2021, ha sancito il principio di diritto secondo cui la cartella di pagamento sottoscritta con firma digitale "CAdES", anziché con firma digitale "PAdES", è valida stante l'equivalenza tra le predette firme - sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf" - in conformità agli standard previsti dal Reg. UE n. 910 del 2014 e alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015.

Con la pronuncia in commento, inoltre, la Suprema Corte ha chiarito che la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi alla disciplina tributaria. Conseguentemente, il rinvio disposto dall'art. 26, comma 5, D.P.R. n. 602/1973 (in tema di notifica della cartella di pagamento) all'art. 60 D.P.R. n. 600/1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all'articolo 156 c.p.c.

2. Le questioni giuridiche sollevate e l'iter motivazionale dell'ordinanza

La ricorrente ha dedotto con un unico motivo, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la "violazione e falsa applicazione dell'art. 149-bis, in relazione all'art. 156 c. p.c.; del D.Dirig. 16 aprile 2014, art. 112 - recante le specifiche tecniche previste dal D.M. Giustizia n. 44/ 2011, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia".

Nello specifico, la ricorrente ha rilevato che il giudice a quo ha errato sia nel ritenere nulla la cartella impugnata notificata a mezzo posta elettronica certificata alla contribuente, in quanto priva di sottoscrizione digitale, non avendo il relativo file l'estensione ". p7m" ma quella ".pdf"; sia nel non applicare comunque il principio di sanatoria per conseguimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., applicabile anche alla notifica degli atti tributari.

La Suprema Corte nell'ordinanza in esame ha ritenuto ammissibile il motivo de quo per le ragioni di seguito enunciate.

In via preliminare, i giudici di legittimità nel loro iter motivazionale hanno riaffermato un principio enunciato in una fattispecie similare (Cass. ordinanza n. 6417/2019): in base alla quale "per quanto riguarda la riferibilità della cartella alla pubblica amministrazione è stato statuito che l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo[…]"

Di talchè, a norma dell'art.25 D.P.R.n.602/1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (Cass. n. 25773 del 5 dicembre 2014).

Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione in un'altra pronuncia (Cass. n. 27561 del 30 ottobre 2018) , nella quale ha affermato che in tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, l'art.12 del D.P.R. n.602/1973, non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicchè non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana,

con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi a una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni. D'altro canto, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ex art.21 octies L. n. 241 del 1990 (Cass. n. 27561 del 30 ottobre 2018).

Sotto il diverso profilo relativo alla possibilità di notificare un atto mediante PEC, è stato affermato, anche dalle Sezioni Unite e in più occasioni:

che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. S.U. n. 23620 del 28 settembre 2018);

che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. n. 7665/2016);

e, ancora, che in tema di processo telematico, a norma del D.Dirig. 16 aprile 2014, articolo 12, di cui al Decreto Ministeriale n. 44 del 2011 - Ministero della Giustizia - articolo 34, in conformità agli standard previsti dal Reg. UE n. 910 del 2014, e alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo "CAdES" e di tipo "PAdES" sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf". Tale principio di equivalenza, secondo i giudici di legittimità, trova applicazione anche in relazione alla validità ed efficacia della firma per autentica della procura speciale richiesta per il giudizio in Cassazione, ai sensi dell'articolo 83, comma 3 c.p.c, dell'art. 18, comma 5 del Decreto Ministeriale n. 44 del 2011e dell'articolo 19 bis, commi 2 e 4 del citato D.Dirig.(Cass. 27 aprile 2018, n. 10266), dovendosi altresì tenere conto che è stato affermato che la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria.

Ebbene, il rinvio disposto dall'art. 26, comma 5, del D.P.R.n.602/1973 (in tema di notifica della cartella di pagamento) all'art. 60 D.P.R. n. 600/1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all'articolo 156 c.p.c. (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27561).

Infine, contrariamente alla contestazione sollevata da parte della contribuente - secondo cui il giudice d'appello avrebbe accertato, fondando su tale premessa la propria decisione, che l'atto sarebbe stato ab origine privo di sottoscrizione digitale, a prescindere dal tipo di firma utilizzato– i giudici di legittimità hanno chiarito che tale conclusione non trova riscontro nella motivazione della sentenza impugnata, che invece "ha espressamente interpretato l'eccezione della contribuente nel senso che il difetto di sottoscrizione digitale sarebbe dipeso dall'adozione del formato ".pdf" invece di quello ".p7m" (cfr. pag. 3 della motivazione: "senza l'estensione del cosiddetto ".p7m" e, dunque, senza la sottoscrizione digitale"); in quanto la cartella avrebbe dovuto avere "l'estensione ".p7m" caratterizzante i documenti firmati digitalmente" (pag. 6); poichè quella ".pdf", derivata dall'utilizzo dell'algoritmo "PAdES", non garantirebbe l'identificabilità dell'autore e l'immodificabilità del documento (pagg. 7-9 della motivazione della sentenza impugnata, con richiami di merito sul punto)".

A tal proposito, i giudici di legittimità nell'ordinanza in esame (Cass. n. 24446/2021) hanno richiamato una precedente pronuncia a Sezioni Unite (Cass.S.U.n.10266/2018), secondo cui le firme digitali di tipo "CAdES" e di tipo "PAdES" sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf" (in tal senso conforme Cass. n. 30927 /2018).

Tale orientamento ermeneutico trova espresso fondamento nello stesso diritto comunitario, in particolare nel Reg. UE, n. 910 del 2014 e nella consequenziale decisione esecutiva della Comm. UE n. 2015/1506, secondo cui "le firme digitali di tipo CAdES, ovverosia CMS (Cryptographic Message Syntax) Advanced Electronic Signatures, oppure di tipo PAdES, ovverosia PDF (Portable Document Format) Advanced Electronic Signature, che qui interessano, sono equivalenti e devono essere riconosciute e convalidate dai Paesi membri, senza eccezione alcuna" (Cass. S. U, n. 10266/2018; Cass., n. 30927/2018).

Tanto chiarito, condividendo la ratio decidendi dei giudici di seconde cure, la Corte di Cassazione con la pronuncia in esame ha ribadito che "La natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto

quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicchè il rinvio operato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, comma 5, al Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, in ragione della avvenuta trasmissione di un file con estensione "pdf" anziche' ".p7m", l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'articolo 156 c.p.c." (Cass., n. 6417/2019; Cass., n. 27561/2018)".

Alla luce di tanto, i giudici di legittimità hanno concluso che, essendo nel caso de quo impugnata la cartella anche nel merito (ossia per la pretesa carenza della sua motivazione, come risulta dalla sentenza d'appello), anche l'ipotetica nullità sarebbe stata comunque sanata dal raggiungimento dello scopo relativo alla sua conoscenza.

Avv. Maurizio Villani
Patrocinante in Cassazione
Avv. Lucia Morciano

Il pignoramento della cassetta di sicurezza

L'art. 2910 del codice civile consente al creditore di espropriare i beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile, per conseguire quanto gli è dovuto. Rientrano, nella definizione di "beni", oltre ai mobili e immobili, anche i beni cosiddetti "immateriali", cioè il denaro, i titoli, i frutti in genere e, tra questi, gli utili derivanti dall'esercizio di un'impresa.

Pignoramento presso le banche

Una delle modalità più frequenti, per coloro che vantano un credito nei confronti di soggetti insolventi e abbiano un titolo esecutivo nei loro confronti, è quella di pignorare i beni del debitore presso le banche.Tipico è il pignoramento del conto corrente presso l'istituto di credito con cui il debitore intrattiene rapporti bancari e finanziari; le somme depositate sul conto, infatti, possono essere pignorate e vincolate fino al provvedimento del giudice che ne dispone l'assegnazione.

Va detto, in proposito, che chiunque abbia un titolo, come una sentenza di condanna, un decreto ingiuntivo, ma anche un titolo di credito, come un assegno protestato, può rivolgersi al tribunale e chiedere di essere autorizzato ad avere informazioni sul proprio debitore da parte dell'Agenzia delle Entrate; questa possibilità è prevista dall'art. 492 bis c.p.c., che consente di ottenere l'accesso alle banche dati dell'Agenzia delle Entrate e del Territorio.

Accesso alle banche dati

In tal modo si possono ricevere informazioni sui redditi dichiarati, sugli immobili e sulle formalità registrate presso l'Agenzia, come anche l'elenco dei rapporti bancari e finanziari e delle banche; in questo caso sarà possibile vedere quali sono gli Istituti di credito con cui il debitore intrattiene rapporti, il tipo di rapporto (ad esempio conto corrente, garanzia, fideiussione, fondi d'investimento, cassetta di sicurezza), ma non anche le somme disponibili e la movimentazione relativa.

Diversamente dal pignoramento del conto corrente, come di titoli finanziari e altri depositi bancari, nel caso di cassetta di sicurezza il pignoramento dei beni ivi contenuti anziché seguire le forme del pignoramento presso terzi, verrà realizzato nella forma del pignoramento mobiliare diretto.

Pignoramento della cassetta di sicurezza

Ciò significa che il creditore non dovrà notificare un atto di pignoramento al debitore e alla banca, ma potrà rivolgersi direttamente all'ufficiale giudiziario competente territorialmente, il quale farà accesso nei locali della banca e provvederà all'apertura della cassetta.

Per raggiungere tale risultato occorre preliminarmente che il creditore chieda al Giudice di Pace presente nella circoscrizione territoriale della banca di autorizzare l'ufficiale giudiziario a effettuare tale pignoramento: è quanto prevede l'art. 513 III comma c.p.c., che dal 21 ottobre 2021 attribuisce la competenza autorizzativa al Giudice di Pace, in luogo del Presidente del Tribunale.

Una volta ottenuto il provvedimento autorizzativo, il creditore che intende pignorare il contenuto della cassetta di sicurezza del debitore chiederà, tramite un legale, all'ufficiale giudiziario di effettuare l'accesso nei locali della banca, che egli stesso indicherà all'Ufficiale; questi, giunto sul posto, alla presenza del funzionario di banca addetto e del debitore titolare della cassetta, procederà all'apertura della stessa e al pignoramento del contenuto.

Assegnazione dei beni e del denaro

Se all'interno della cassetta sono custoditi beni come gioielli o altri oggetti di valore questi verranno pignorati per essere successivamente venduti all'asta, su istanza del creditore procedente, il quale dovrà iscrivere a ruolo il procedimento giudiziario per ottenere il ricavato della vendita o l'assegnazione dei beni in natura; nel caso di denaro o altri titoli di credito il creditore chiederà al giudice l'assegnazione degli stessi, nei limiti del proprio credito. Una volta soddisfatto il creditore procedente e gli altri creditori eventualmente intervenuti nel procedimento, l'eventuale valore residuo tornerà nella disponibilità del debitore.

A cura di: Daniela D'Agostino Fonte notai.it

Esplicitazione degli interessi richiesti nella cartella di pagamento: la questione è rimessa alle SS.UU

A cura dell'Avv. Maurizio Villani e dell'Avv. Lucia Morciano

1. **Premessa**
2. **L'iter motivazionale dell'ordinanza interlocutoria**
3. **Conclusioni**

1. Premessa

Spesso accade che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione effettui un calcolo di quantificazione d'interessi di difficile interpretazione per il contribuente; ciò comporta una palese violazione del diritto di difesa atteso che, difettando un prospetto analitico degli interessi, ciò non consente al contribuente di poter contestare adeguatamente la somma a tale titolo richiesta.

Tutto ciò avviene nonostante l'obbligo di motivazione della cartella esattoriale sia contemplato dall'**art. 3 della L. n. 241/1990**, che afferma il principio secondo il quale "*Ogni provvedimento amministrativo… deve essere motivato…*" e dall'**art. 7 L. n. 212/200** (Statuto del contribuente) che prevede: "*Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n.241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama*".

Nonostante il chiaro dettato normativo, la *quaestio iuris* relativa all'esplicitazione del calcolo degli interessi è stato oggetto di contrasto interpretativo da parte della giurisprudenza di legittimità.

Per tale motivo, la Corte di Cassazione con ordinanza **n. 31960 del 5 novembre 2021**, ha ritenuto sussistenti i presupposti per la rimessione al Primo Presidente, affinchè valuti la rimessione alle Sezioni Unite, "*[…] stante l'esigenza di rendere effettiva e incisiva la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, attraverso l'enunciazione di un principio di diritto, rispetto a questione variamente risolta dalla Sezione, questione che è destinata a riproporsi in numerose controversie*".

Di seguito giova riassumere gli orientamenti giurisprudenziali contrastanti in materia riassunti nella parte motiva dell'ordinanza di rimessione de qua.

2. L'iter motivazionale dell'ordinanza interlocutoria

Tra i motivi dedotti nel ricorso per Cassazione, con il quarto motivo il contribuente ha dedotto, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 24 Cost, in quanto mancando un prospetto analitico degli interessi applicati, non è dato ai contribuenti verificare e, quindi, contestare la correttezza della somma a tale titolo richiesta.

In via preliminare, la Corte di Cassazione nell'ordinanza interlocutoria ha esaminato l'eccezione sollevata dal contribuente in materia di calcolo d'interessi e riassunto quanto motivato dai giudici di seconde cure, che hanno ritenuto legittima la cartella di pagamento perchè il metodo seguito dall'Amministrazione finanziaria per la liquidazione degli accessori risulta agevolmente controllabile dal contribuente.

Il contribuente ha nello specifico dedotto che "*la cartella non recherebbe indicazioni sufficienti (giorni, tassi d'interesse, imponibile, aliquote, ecc.) al fine di verificare la correttezza delle somme iscritte a ruolo*" rilevando, nello specifico, che nell'atto impugnato "*viene riportato solo l'importo totale degli interessi applicati (e) non un prospetto analitico anche sintetico, che spieghi modalità, tassi e criteri seguiti nella loro determinazione*".

In riferimento a tale eccezione, la CTR Lazio ha affermato che "*le somme indicate in cartella corrispondono a quelle riportate nell'originario avviso di liquidazione, convertite in Euro e maggiorate degli interessi dovuti per legge, quindi, al tasso legale" ed inoltre che "non risulta dimostrato che l'ufficio abbia richiesto un tasso superiore a quello di legge, o abbia calcolato interessi su interessi (cd. anatocismo), come adombrato dal ricorrente in udienza*".

La decisione impugnata ha ritenuto legittima la cartella di pagamento perchè il metodo seguito dall'Amministrazione finanziaria per la liquidazione degli accessori risulta agevolmente controllabile dal contribuente, essendo la misura degli interessi applicati predeterminata dalla legge, per cui la

liquidazione stessa si risolve in una operazione matematica, di natura tipicamente riscossiva.

Inoltre, i giudici di secondo grado, hanno osservato che "*la cartella di pagamento, versata in atti dai ricorrenti a corredo delle proprie doglianze, riproduttiva del ruolo, richiama l'avviso di liquidazione prodromico, esplicita le ragioni della debenza dei tributi ("revoca benefici fiscali L. 6 agosto 1954, n. 604"), ed indica l'atto notarile presentato alla registrazione ("atto notaio (OMISSIS) del (OMISSIS) n. (OMISSIS)") cui la pretesa fiscale si riferisce, in tal modo rendendone conoscibili i presupposti di fatto e di diritto*" (Cass. n. 8329/2020).

La CTR ha, altresì, specificato che la cartella ha informato il contribuente:

- che "*Per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora (calcolati a partire dalla data di notifica della presente cartella e i maggiori costi del servizio di riscossione)", che "le spese di notifica rappresentano il costo del servizio di notifica della cartella di pagamento svolto dall'Agente della riscossione (normativa di riferimento: Decreto Legislativo n. 112 del 1999, articolo 17, comma 7 ter*)";
- che sono dovuti dal destinatario dell'atto anche "*i compensi del servizio di riscossione (o aggio di riscossione)*" in misura diversa (4,65% e 9%) a seconda che il pagamento intervenga entro la scadenza o in ritardo;
- e ancora che "*gli interessi di mora sono dovuti dal contribuente, in aggiunta alle somme iscritte a ruolo, qualora non effettui il pagamento entro SESSANTA giorni dalla data di notifica*" e fino al giorno dell'effettivo pagamento;
- e, infine che "*il tasso di interesse applicato viene determinato con apposito atto normativo (normativa di riferimento Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 30, e norme correlate)*".

Ebbene, la Corte di Cassazione, dopo aver riassunto le motivazioni della sentenza dei giudici di seconde cure, ha sottolineato che le "*le argomentazioni svolte dal giudice di appello appaiono riconducibili all'indirizzo giurisprudenziale di legittimità secondo il quale è legittimo il riferimento al calcolo degli interessi maturati ex lege ove sia incontestata la sorte capitale (proveniente dal precedente atto impositivo o da dichiarazione dello stesso contribuente) e il periodo per il quale sono maturati gli interessi, risolvendosi la determinazione degli accessori in una mera operazione matematica, che consente il raffronto con i tassi determinati ex lege, per la quale non ricorre l'obbligo di specifica motivazione*".

Ebbene, secondo tale orientamento giurisprudenziale, in tema di riscossione delle imposte sul reddito, "***la cartella di pagamento deve ritenersi congruamente motivata, quanto al calcolo degli interessi, mediante il richiamo alla dichiarazione dalla quale deriva il debito di imposta ed al conseguente periodo di competenza, essendo il criterio di liquidazione degli stessi predeterminato ex lege e risolvendosi, pertanto, la relativa applicazione in un'operazione matematica*** *(Cass., Sez. V, 27 marzo 2019, n. 8508; Cass., Sez. V, 8 marzo 2019, n. 6812; Cass., Sez. VI, 7 giugno 2017, n. 14236).*" E invero, secondo tale indirizzo, nel suddetto caso "*il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi in questi casi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima. Tale principio, mutatis mutandis, è valido anche per la specie in quanto il richiamo (contenuto nella cartella) all'atto impositivo divenuto definitivo svolge la stessa funzione della "dichiarazione" quanto alla "condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale", anche ai fini del controllo (meramente aritmetico) della esattezza delle somme richieste per "interessi.., per ritardato o omesso pagamento" sulle imposte indicate in detto atto impositivo (Cass., Sez. V, 15 aprile 2011, n. 8613)*".

Nello stesso senso, la **Corte di Cassazione con sentenza n. 9764/2021** ha affermato che l'obbligo motivazione sarebbe rispettato persino ove manchi l'emissione del decreto ministeriale che determina annualmente la misura degli interessi di mora computabili dalla notifica della cartella fino alla data del pagamento, il tasso viene determinato ex lege sulla base del tasso fissato dall'ultimo decreto pubblicato, che resta efficace fino alla deliberazione del nuovo provvedimento (Cass., Sez. V, 6 agosto 2020, n. 16778), così consentendo in ogni caso al contribuente di controllare quale sia il tasso di interesse applicato.

Inoltre, in materia di riscossione delle imposte sul reddito, il Supremo Consesso ha dichiarato che la cartella di pagamento, nell'ipotesi di liquidazione dell'imposta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 36-bis, costituisce l'atto con il quale il contribuente viene a conoscenza per la prima volta della pretesa fiscale e come tale deve essere motivata; tuttavia, nel caso di mera liquidazione dell'imposta sulla base dei dati forniti dal contribuente medesimo nella propria dichiarazione, nonchè qualora vengano richiesti interessi e sovrattasse per ritardato od omesso pagamento, il contribuente è già nella

condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può ritenersi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima (Cass. n. 26671/2009).

Pertanto, secondo le considerazioni sviluppate dal primo orientamento, l'obbligo motivazionale sarebbe rispettato in quanto:

1. il tasso annuo degli interessi è noto e conoscibile perchè determinato con provvedimento generale;
2. i limiti temporali di riferimento (*dies a quo e dies ad quem*) necessari per il calcolo sono anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati ("giorno successivo a quello di scadenza del pagamento" e "data di consegna... dei ruoli", rispettivamente).

Alla luce di tanto, **secondo tale indirizzo, con riferimento all'obbligo di motivazione degli atti tributari, previsto per la cartella di pagamento va affermato il principio secondo cui "*nell'ipotesi in cui vengano richiesti gli interessi e le sovrattasse per ritardato o omesso pagamento il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale*, *con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi in questi casi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima*" (Cass., trib., 18 dicembre 2009 n. 26671;Cass. n. 8613/2011).

Secondo un contrapposto indirizzo giurisprudenziale, invece, la cartella esattoriale deve essere motivata nella parte in cui mediante la stessa venga anche richiesto per la prima volta il pagamento di crediti diversi da quelli oggetto dell'atto impositivo oggetto del giudizio, come quelli afferenti gli interessi per i quali deve essere indicato, pertanto, il criterio di calcolo seguito.

Più nel dettaglio, i giudici di legittimità, hanno osservato che "*con riferimento alla cartella di pagamento emessa per un debito riconosciuto in una sentenza passata in giudicato, il richiamo alla pronuncia giudiziale e all'atto impositivo su cui la stessa è intervenuta, risulta idoneo ad assolvere all'onere motivazionale solo limitatamente alla parte del credito erariale fatto valere interessato dall'accertamento, divenuto definitivo, compiuto dal giudice, ma non anche alle altre ulteriori voci di credito che non sono state in precedenza richieste; - infatti, relativamente a tali voci,* ***è con la cartella di pagamento che, per la prima volta, viene esercitata la pretesa impositiva, con la conseguenza che il criterio utilizzato per la loro individuazione e quantificazione deve essere ivi esplicitato e posto a conoscenza del contribuente****; - in applicazione di tali principi, deve concludersi che la cartella di pagamento emessa per un debito riconosciuto in una sentenza passata in giudicato deve essere motivata in ordine al criterio utilizzato per la quantificazione degli interessi richiesti per la prima volta con tale atto, dal momento che il contribuente dev'essere messo in grado di verificare la correttezza del calcolo degli interessi medesimi (cfr. Cass., ord., 22 giugno 2017, n. 15554; Cass. 21 marzo 2012, n. 4516; Cass. 9 aprile 2009, n. 8651);" (Cass. n. 21851/2018 cit.)*".

In senso conforme, si è espresso il **Collegio di legittimità con la pronuncia n. 17767/2018**, con la quale ha evidenziato che, nel caso sottoposto al suo esame, "*il debito scaturiva da una sentenza definitiva della Commissione tributaria centrale (vedi l'incipit della sentenza impugnata), e secondo il superiore principio di diritto la semplice pubblicazione dei tassi d'interesse secondo le modalità previste nel lungo periodo considerato (28 anni) non consentiva al contribuente di comprendere i diversi metodi di calcolo applicati negli anni, ovvero i tassi d'interesse operanti nei periodi considerati, così obbligando il medesimo contribuente ad attingere aliunde le nozioni giuridiche necessarie per ricostruire il metodo seguito dall'ufficio*".

Parimenti, in un'analoga controversia, i giudici di legittimità hanno confermato la decisione dei giudici di seconde cure, favorevole alla tesi del contribuente, rilevando il difetto di motivazione della cartella di pagamento in relazione agli interessi, In particolare, i giudici di legittimità hanno evidenziato che nella cartella era riportata solo la cifra globale degli interessi dovuti, senza essere indicato come si era arrivati a tale calcolo, non essendo specificate le singole aliquote prese a base delle vane annualità, anche e soprattutto in considerazione del fatto che l'accertamento era riferito all'anno d'imposta 1976, concernendo dunque un periodo di 35 anni, Con la citata pronuncia, dunque, i giudici di legittimità hanno ritenuto, pertanto, che l'operato dell'ufficio fosse ricostruibile per mezzo di difficili indagini dovute anche alla vetustà della questione, non di competenza del contribuente che, in tal modo, vedeva così violato il suo diritto di difesa.

Precisamente, tale *ratio decidendi*, secondo cui il computo degli interessi è criptico e non comprensibile anche in ragione del lungo periodo considerato, non è incisa dal solo richiamo all'art. 20 D.P.R. n.602/1973, venendo in rilievo non la spettanza degli interessi, ma, proprio, il modo con cui è stato calcolato il totale riportato nella cartella (Cass. n. 15554/2017, in tal senso v. anche Cass. n. 5416/2021 e Cass. n. 8611/2009).

3. Conclusioni

Alla luce del suesposto contrasto giurisprudenziale e data la frammentarietà del quadro normativo e interpretativo in materia, la Corte di Cassazione ha concluso che, pur considerando le peculiarità delle fattispecie esaminate e, pertanto, la necessità di differenziare l'obbligo di motivazione a seconda del contenuto prescritto per ciascun tipo di atto, "*il Collegio è portato a ritenere sussistenti le condizioni per la rimessione della causa al Primo Presidente di questa Corte, affinchè valuti l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, stante l'esigenza di rendere effettiva e incisiva la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, attraverso l'enunciazione di un principio di diritto, rispetto a questione variamente risolta dalla Sezione, questione che è destinata a riproporsi in numerose controversie*".

Avv. Maurizio Villani
Patrocinante in Cassazione
Avv. Lucia Morciano

Giustizia, Atto di indirizzo 2022: spese e processo telematico in primo piano

Giustizia, Atto di indirizzo 2022: spese e processo telematico in primo piano

Marta Cartabia ha sottoscritto le linee guida. Al contempo viene avviato il processo di pianificazione strategica che avrà seguito nella Direttiva annuale e nel Piano della Performance

La Guardasigilli Cartabia ha sottoscritto le **linee guida "politico-istituzionali" per il 2022**, dove si indicano le priorità politiche che il Ministero, tramite i propri Centri di Responsabilità Amministrativa, intende realizzare nel corso dell'anno venturo, in linea col relativo bilancio di previsione. Al contempo viene avviato il processo di pianificazione strategica che avrà seguito nella Direttiva annuale e nel Piano della Performance.

Facendo richiamo agli obiettivi del PNRR in ambito giustizia, si prevede l'abbattimento dell'arretrato e la riduzione del disposition time. E ciò attraverso l'implementazione del processo telematico e la riorganizzazione del lavoro, da preordinare al "benessere organizzativo" e all'efficienza, e da raggiungere anche mediante il "monitoraggio degli obiettivi intermedi". L'"Unità speciale di missione" sarà nominata per monitorare e verificare le attività.

Dall'Atto di Indirizzo firmato da Cartabia emerge la volontà di velocizzare la liquidazione dei crediti maturati per le prestazioni professionali e le spese spettanti al difensore, come pure all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte. Più rapida anche la corresponsione dell'equa riparazione causata dall'eccessiva durata di un processo. Compare l'obiettivo di sveltire il Tavolo sulla riforma di accesso ed esercizio della professione notarile, e una correlativa semplificazione delle procedure di competenza dei notai.

Quanto alla riduzione dei tempi dei procedimenti civili e penali e all'abbattimento dell'arretrato, il fulcro sarà costituito dall'Ufficio per il processo, dove oltre ottomila addetti, nel 2022, affiancheranno il giudice nelle attività preliminari del giudizio e nella redazione dei provvedimenti.

Tra le Linee di intervento del PNRR viene contemplata la realizzazione delle cittadelle giudiziarie e le manutenzioni parametrate alle effettive esigenze degli uffici. Prevista anche la programmazione dell'edilizia giudiziaria preordinata ad ampliare l'adeguatezza degli edifici, in particolare sotto i profili antisismico ed antincendio. Ma anche ammodernamento delle strutture penitenziarie tramite la costruzione di nuove carceri e padiglioni. Protocolli interministeriali, da siglare col Ministero della Salute, consolideranno i presidi ospedalieri dentro gli istituti penitenziari, con particolare riguardo ai servizi di psichiatria.

In evidenza l'implementazione del Processo penale telematico, già principiato coi depositi a valore legale, da parte degli avvocati, successivi all'avviso **415 bis codice di procedura penale** e delle notizie di reato coi relativi seguiti. Sarà esteso l'impiego del portale deposito atti penali, non più limitato alla consultazione e download delle copie degli atti. Implementazione della digitalizzazione delle intercettazioni in funzione del processo telematico, con disponibilità dei termini e delle modalità per la consultazione del fascicolo telematico delle procedure cautelari da parte della Corte di cassazione, come previsto dalla **Legge n. 134/2021**. Tra le azioni, previsto il potenziamento delle infrastrutture destinate al funzionamento dei servizi telematici, con estensione della possibilità di celebrare a distanza i processi, ma anche la digitalizzazione di atti e documenti processuali.

Il Processo civile telematico sarà esteso al Tribunale per i minorenni, al Tribunale di Sorveglianza, alla Corte di cassazione e agli Uffici del Giudice di Pace, anche attraverso l'integrazione tra gli applicativi già esistenti, mentre l'applicativo Gestione Servizi Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti, ora operativo a Milano e a Palermo, verrà esteso in tutta la penisola.

Al paragrafo 5 l'atto di indirizzo proclama "una giustizia vicina alle esigenze dei propri utenti, attraverso la valorizzazione di ogni strumento utile a ridurre la distanza, non solo burocratico-amministrativa, tra il dicastero e tutti gli attori (cittadini, professionisti, associazioni, ordini) che ad esso si rivolgono per ricevere un servizio ovvero per offrire sinergie per la promozione di pratiche virtuose di buona amministrazione". *Fonte www.altalex.it - Autore Avv. Laura Biarella*

A chi spetta, nei reati tributari, determinare l'ammontare dell'imposta evasa

- **Il fatto**
- **I motivi addotti nel ricorso per Cassazione**
- **Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione**
- **Conclusioni**

Il fatto

La Corte di Appello di Brescia confermava uuna sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo con la quale l'imputato era stato condannato, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, in relazione al reato di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 nonché del reato di cui all'art. 10-quater d.lgs 10 marzo 2000, n. 74.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso il provvedimento summenzionato era proposto ricorso per Cassazione con il quale venivano dedotti i seguenti motivi: 1) **violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.** in relazione all'affermazione della responsabilità penale per il capo A), **erronea applicazione di legge e vizio di motivazione** in punto accertamento del reddito di impresa e della conseguente imposta evasa che sarebbe stata dimostrata ricorrendo a generiche ed inattendibili presunzioni ammesse nel settore fiscale, ma non compatibili con le garanzie del sistema penale; 2) **violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.** in relazione all'**illogicità della motivazione** sulla mancata detrazione di costi, ai fini della determinazione della base imponibile dell'Iva, in violazione della giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha affermato che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di omessa dichiarazione, l'amministrazione deve anche in via induttiva determinare i maggiori costi relativi ai maggiori ricavi accertati; 3) **violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione della legge penale** in relazione alla mancata applicazione del principio del "*favor rei*" nella successione di leggi penali nel tempo.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il ricorso era stimato **inammissibile** per le seguenti ragioni.

Quanto al **primo motivo**, si osservava come vi sia un indirizzo interpretativo, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, **nei reati tributari, spetta esclusivamente al giudice penale il compito di determinare l'ammontare dell'imposta evasa, da intendersi come l'intera imposta dovuta e non versata in base a una verifica che può venire a sovrapporsi ed anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dal giudice tributario, non essendo configurabile alcuna pregiudiziale tributaria** (Sez. 3, n. 50157 del 27/09/2018), rilevandosi al contempo come sempre la giurisprudenza di legittimità abbia altresì affermato che, per il principio di atipicità dei mezzi di prova, di cui è espressione l'art. 189 cod. proc. pen., **il giudice può avvalersi dell'accertamento induttivo, compiuto mediante gli studi di settore dagli Uffici finanziari, per la determinazione dell'imposta dovuta, ferma restando l'autonoma valutazione degli elementi emersi secondo i criteri generali previsti dall'art. 192, comma 1, cod. proc. pen.** (Sez. 3, n. 36207 del 17/04/2019) **e, quanto alla verifica del superamento della soglia di punibilità di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 74 del 2000, il giudice penale può legittimamente avvalersi dell'accertamento induttivo, mediante gli studi di settore, compiuto dagli Uffici finanziari per la determinazione dell'imponibile** (Sez. 3, n. 40992 del 14/05/2013).

Nel rammentare che gli studi di settore sono posti a base di un procedimento di accertamento disciplinato dal diritto tributario che consente il contraddittorio del contribuente, la giurisprudenza della Corte di legittimità, invero, proprio per quanto attiene all'ambito di rilevanza penale, ha affermato il principio che, ai fini di verificare il superamento della soglia di punibilità di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 74 del 2000, il giudice può legittimamente avvalersi dell'accertamento induttivo dell'imponibile compiuto dagli uffici finanziari (Sez. 3, Sentenza n. 40992 del 14/05/2013; Sez. 3, n. 24811 del 28/4/2011).

Orbene, declinando tali criteri ermeneutici rispetto al caso di specie, gli Ermellini notavano come la sentenza impugnata, in continuità con quella di primo grado, fosse pervenuta alla determinazione

della imposta evasa attraverso un procedimento induttivo valorizzando plurimi elementi di prova, come l'esito dell'accertamento disposto dall'Agenzia delle Entrate, l'elenco delle fatture attive tratte dallo Spesometro integrato, il resoconto degli accertamenti bancari, il mancato deposito di bilanci, la mancata allegazione di concreti elementi a confutazione della prospettazione dell'Amministrazione finanziaria e a documentare eventuali costi, e, sulla scorta di ciò, costoro erano giunti a ritenere dimostrato il superamento della soglia di rilevanza penale con riguardo all'Iva, mentre con riguardo all'Ires, l'imposta evasa non superava la soglia di punibilità dell'art. 5 cit..

Ciò posto, quanto alla seconda doglianza, i giudici di legittimità ordinaria rilevavano come la censura proposta fosse manifestatamente infondata poiché, **in tema di reati tributari, il giudice, per determinare l'ammontare dell'imposta evasa, deve effettuare una verifica che, pur non potendo prescindere dalle specifiche regole stabilite dalla legislazione fiscale per quantificare l'imponibile, risente delle limitazioni derivanti dalla diversa finalità dell'accertamento penale e dalle regole che lo governano, con la conseguenza che occorre tenere conto dei costi non contabilizzati solo in presenza, quanto meno, di allegazioni fattuali, da cui desumere la certezza o, comunque, il ragionevole dubbio della loro esistenza** (Sez. 5, n. 40412 del 13/06/2019; Sez. 3, n. 8700 del 16/01/2019) fermo restando che, quanto, poi, alla configurabilità dei reati in materia di Iva, che rilevava nel caso concreto, è stato precisato che la determinazione della base imponibile, e della relativa imposta evasa, deve avvenire solo sulla base dei costi effettivamente documentati, con la conseguenza che occorre tenere conto dei costi non contabilizzati solo in presenza (quanto meno) di allegazioni fattuali, da cui desumere la certezza o comunque il ragionevole dubbio della loro esistenza, mentre è possibile tenere conto di questi ultimi nelle ipotesi di reati concernenti le imposte dirette che, quanto al caso in esame, non rileva essendo solo stata contestata l'omessa dichiarazione Iva, essendo l'imposta sul valore aggiunto collocata in un sistema chiuso di rilevanza sovranazionale, che prevede la tracciabilità di tutte le fatture, attive e passive, emesse nei traffici commerciali, a nulla rilevando l'eventuale sussistenza di costi effettivi non registrati che, invece, possono essere considerati con riferimento alle imposte dirette, non vincolate al rispetto di stringenti oneri documentali.

Oltre a ciò, era inoltre fatto presente, una volta evidenziato che, in tema di determinazione dell'IVA evasa, «La regola di giudizio sul punto è fornita, in termini generali, dall'art. 19, d.P.R. n. 633 del 1972, il cui primo comma così recita: «per la determinazione dell'imposta dovuta (…) o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'art. 30, è detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo» – come il fatto, che il contribuente non abbia presentato la dichiarazione IVA, non fosse di per sé ostativo al riconoscimento del credito di imposta, così come non lo era, in termini generali, il mancato assolvimento degli obblighi formali inerenti la registrazione in contabilità delle fatture passive stante il fatto che il contribuente può sempre dimostrare il diritto alla detrazione mediante la produzione delle fatture passive e del registro in cui devono essere annotate o, in caso di incolpevole impossibilità di produrre tali documenti, mediante l'acquisizione di copia delle fatture presso i fornitori dei beni o dei servizi ovvero mediante altri mezzi di prova testimoniali nei limiti consentiti dall'art. 2724, n. 3, cod. civ. (Sez. 6-5 civ., n. 9611 del 13/04/2017; Sez. 6-5 civ., n. 23331 del 16/11/2016; Sez. 3 civ., n. 21233 del 29/09/2006), tenuto conto altresì della circostanza in base alla quale la giurisprudenza delle Sezioni civili insegna che la neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili (Sez. U. civ., n. 17757 del 08/09/2016, Rv. 640943 – 01)».

Pur tuttavia, ad avviso del Supremo Consesso, nel caso di specie, nulla era stato allegato a sostegno

della detrazione dei costi non contabilizzati.
Tutto ciò premesso, quindi, per la Suprema Corte, la pronuncia impugnata aveva fatto una corretta applicazione dello *ius receptum* e, rilevando che l'imputato non aveva documentato costi sostenuti, aveva, del tutto correttamente, calcolato la base imponibile e l'imposta evasa che era risultata superiore alla soglia di punibilità.
Infine, osservava il Collegio come il ricorrente, nel reiterare la medesima doglianza già devoluta ai giudici dell'impugnazione, avesse richiamato alcune pronunce della giurisprudenza tributaria secondo cui in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, l'Amministrazione finanziaria, deve, comunque, determinare, sia pure induttivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, pena la lesione del parametro costituzionale della capacità contributiva, senza che possano operare le limitazioni previste dall'art. 75 (ora 109) del d.P.R. n. 917 del 1986 in tema di accertamento dei costi, disciplinando però tale norma la diversa ipotesi in cui una dichiarazione dei redditi, ancorché infedele, sia comunque sussistente (Sez. 5, ord. n. 13119 del 2020, Sez. 5, n. 19191 del 17/7/2019; conformi, n. 1506 del 20/01/2017; n. n. 28028 del 25.11.2008; Sez. civ. 5, 19/02/2009 n. 3995), che non sono applicabili nel caso in scrutinio nel quale si verte in materia di evasione dell'Iva e non delle imposte sui redditi.
Anche il secondo motivo di ricorso era, quindi, considerato manifestamente infondato.
Da ultimo, pure il terzo motivo era reputato inammissibile.
Si notava a tal riguardo – una volta fatto presente, da un lato, che, l'art. 10-quater del decreto legislativo n. 74 del 2000, è stato integralmente riscritto operando una scissione all'interno della precedente previsione, dall'altro, che, nel primo comma, la fattispecie originaria è confermata nella sostanza ma ridisegnata in maniera autonoma, eliminando il richiamo all'art. 10-bis e prevedendo che la sanzione della reclusione da sei mesi a due anni prevista per chi non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, del d. lgs. 9 luglio 1997, n. 241, crediti "non spettanti", scatti solo al superamento – anche in questo caso – di una soglia di punibilità, determinata in cinquantamila euro, mentre, con il secondo comma, è invece punita più gravemente, con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni, la fattispecie, maggiormente offensiva, di utilizzo in compensazione, sempre ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, di crediti "inesistenti" per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro – come vi sia **continuità normativa** con la vecchia disposizione dell'art. 10 quater d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 che, puniva l'indebita compensazione senza distinzione tra crediti non spettanti e inesistenti.
Ebbene, a fronte di ciò, per la Corte di legittimità, quella territoriale aveva giustamente replicato sul punto osservando che "la condotta in esame rientrava compiutamente già nella previsione di reato preesistente" e "la soglia di punibilità era ed è tuttora fissata nell'importo di E. 50.000".
Tal che, come appena scritto, se ne faceva discendere da ciò la manifesta infondatezza del motivo di ricorso.

Conclusioni

La decisione in esame è assai interessante essendo ivi chiarito a chi spetta, nei reati tributari, determinare l'ammontare dell'imposta evasa.
Difatti, in tale sentenza, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, è postulato che, nei reati tributari, spetta esclusivamente al giudice penale il compito di determinare l'ammontare dell'imposta evasa, da intendersi come l'intera imposta dovuta e non versata in base a una verifica che può venire a sovrapporsi ed anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dal giudice tributario, non essendo configurabile alcuna pregiudiziale tributaria fermo restando che, quanto alla verifica del superamento della soglia di punibilità di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 74 del 2000[1], il giudice penale può legittimamente avvalersi dell'accertamento induttivo, mediante gli studi di settore, compiuto dagli Uffici finanziari per la determinazione dell'imponibile ma tale verifica, pur non potendo prescindere dalle specifiche regole stabilite dalla legislazione fiscale per quantificare l'imponibile, risente però delle limitazioni derivanti dalla diversa finalità dell'accertamento penale e dalle regole che lo governano, con la conseguenza che occorre tenere conto dei costi non contabilizzati solo in presenza, quanto meno, di allegazioni fattuali, da cui desumere la certezza o, comunque, il ragionevole dubbio della loro esistenza.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione anche al fine di comprendere come il giudice penale possa verificare l'ammontare dell'imposta evasa alla luce di quanto affermato dalla Cassazione *in subiecta materia*.
Il giudizio in ordine a quanto postulato in siffatta pronuncia, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su cotale tematica giuridica, dunque, non può che essere positivo.

Autore Dott. Di Tullio D'Elisiis Antonio
Fonte www.diritto.it

Nullità dell'accertamento anticipato secondo la Corte di Cassazione

A cura dell'Avv. Maurizio Villani

La nullità dell'accertamento anticipato è stata ulteriormente ribadita dalla recente ordinanza n. 4242/2022, depositata il 10 febbraio 2022, della Corte di Cassazione – V Sezione Civile –, che ha ribadito i seguenti principi di diritto più volte confermati.

In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, secondo l'orientamento attuale della giurisprudenza di legittimità, sancito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 18184 del 29 luglio 2013, l'emissione dell'avviso prima del decorso del termine di sessanta giorni dal termine degli accertamenti ne comporta l'invalidità, a meno che la deroga non sia giustificata da "particolari" ragioni di urgenza, idonee a giustificare l'anticipazione dell'emissione del provvedimento.

La Corte di Cassazione ritiene, quindi, di dare continuità al consolidato orientamento secondo cui la L. 27 luglio 2000, n. 212, articolo 12, comma 7, deve essere interpretato nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento - termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva (Cass. S.U. sent. n. 18184/13 cit.).

La diversa tesi, secondo cui la mera inosservanza formale del termine dilatorio non comporterebbe di per sé l'invalidità dell'atto, è condivisibile solo per la notifica dell'avviso di accertamento emesso a seguito di verifica documentale senza alcun accesso o ispezione nei locali destinati all'esercizio dell'attività, poiché in tal caso è indubbio che l'inosservanza del termine di sessanta giorni non determina la nullità dell'avviso (Cass. S.U. sent. n. 24823 del 9/12/2015); inoltre, come sostenuto con altra pronuncia da questa Corte (Cass. Sez. 6, n. 3060 dell'8/02/2018), va ribadito che "la garanzia di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, articolo 12, comma 7, si applica a qualsiasi atto di accertamento o controllo con accesso o ispezione nei locali dell'impresa, ivi compresi gli atti di accesso istantanei finalizzati all'acquisizione di documentazione, in quanto la citata disposizione non prevede alcuna distinzione ed è, comunque, necessario redigere un verbale di chiusura delle operazioni anche in quest'ultimo caso, come prescrive il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 52, comma 6" (Sez. 5, Sentenza n. 15624 del 09/07/2014).

Come ha chiarito la sentenza citata (n. 18184/2013 delle Sezioni Unite di questa Corte), infatti, "il vizio invalidante - dell'avviso di accertamento emesso prima della scadenza del termine dilatorio - non consiste nella mera omessa enunciazione nell'atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l'emissione anticipata, bensì nell'effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall'osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all'epoca di tale emissione, deve essere provata dall'ufficio", con riferimento alle ragioni della pretesa tributaria, ma non anche ai tempi di emanazione dei provvedimenti impositivi o alle regole procedimentali.

In occasione della redazione dei ricorsi è importante tenere conto dei suddetti principi.

Avv. Maurizio Villani - Patrocinante in Cassazione

Quasi 7 miliardi per innovare ma Fisco disallineato

A cura del Prof. Maurizio Leo

La crisi da Covid ha determinato una brusca contrazione del Pil, per la chiusura di numerose attività economiche e la drastica limitazione alla circolazione delle persone. Come risposta – oltre alle tante misure di sostegno all'interno dei decreti Cura Italia, Rilancio o Sostegni-bis per contrastare l'emergenza – è stato varato il Pnrr, ambizioso progetto politico-economico di respiro comunitario che, attraverso lo stanziamento di oltre 200 miliardi di euro, ha come obiettivo quello di rilanciare l'economia del Paese puntando alla transizione ecologica, alla digitalizzazione, alla competitività, alla formazione e all'inclusione sociale, territoriale e di genere. In tale contesto, un ruolo fondamentale, anche per il rilievo economico che riveste, lo ha assunto l'agricoltura, settore produttivo italiano di eccellenza. Proprio per questo una quota del Pnrr di quasi 7 miliardi sarà destinata a tale settore, di cui circa 800 milioni per la logistica, 1,5 miliardi per sostituire le coperture degli stabilimenti agricoli con impianti fotovoltaici (l'agrisolare), 500 milioni per l'ammodernamento delle macchine agricole e 1,2 miliardi, nel fondo complementare, per i contratti di filiera. Saranno stanziati quasi due miliardi per lo sviluppo delle produzioni e delle tecnologie inerenti il biogas e il biometano e 880 milioni per gli invasi e il sistema irriguo. Il Pnrr, all'interno della seconda Missione («Rivoluzione verde e Transizione ecologica», nella Componente 1 «Economia circolare e Agricoltura sostenibile») ha l'obiettivo di sviluppare una filiera agroalimentare smart e sostenibile. Migliorando la competitività delle aziende agricole e le loro prestazioni climatico-ambientali, rafforzando le infrastrutture logistiche (del settore agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo), riducendo le emissioni di gas serra e sostenendo diffusione dell'agricoltura di precisione e ammodernamento dei macchinari. Le iniziative Ad esempio, il piano agrisolare si pone l'obiettivo di incentivare l'installazione di pannelli a energia solare realizzando contestualmente una riqualificazione delle strutture produttive oggetto di intervento, con la rimozione dell'eternit/amianto sui tetti, ove presente, e/o il miglioramento della coibentazione e dell'areazione. Con riferimento, invece, a innovazione e meccanizzazione, il progetto mira a sostenere, con contributi in conto capitale, l'ammodernamento dei macchinari agricoli che permettano di introdurre tecniche di agricoltura di precisione e l'uso di tecnologie di agricoltura 4.0, nonché l'ammodernamento del parco automezzi per ridurre le emissioni. Sempre in ottica di economia circolare, l'investimento da realizzare include pure l'ammodernamento di lavorazione, stoccaggio e confezionamento di prodotti alimentari, per migliorare la sostenibilità del processo produttivo, ridurre/eliminare la generazione di rifiuti e favorire il riutilizzo a fini energetici. Strategico per potenziare un'economia circolare basata sul riutilizzo è lo sviluppo del biometano con la riconversione e il miglioramento degli impianti biogas già esistenti. Per aumentare la capacità di affrontare situazioni di emergenza connesse alle crisi idriche, dovute alla scarsità e alla diversa distribuzione delle risorse, è essenziale aumentare l'efficienza nell'irrigazione con investimenti infrastrutturali sulle reti e sui sistemi irrigui per consentire una maggiore e più costante disponibilità di acqua per l'irrigazione, aumentando la resilienza dell'agroecosistema alla siccità e ai cambiamenti climatici. Le incongruenze del Fisco Occorre, però, domandarsi se il legislatore fiscale sia pronto ad adeguarsi, in senso pieno e organico, a un concetto di agricoltura 4.0 che, rispetto alle tradizionali tecniche produttive, presenta elementi e caratteristiche differenti. E in effetti, l'introduzione di tecniche di produzione ecosostenibili che si intendono incentivare con il Pnrr sono normalmente proiettate verso un concetto di agricoltura che si dissocia, in tutto o in parte, dallo sfruttamento diretto ed intenso del terreno. Si pensi, ad esempio, alle vertical farm, tecnica avanzata che si sviluppa al chiuso, in ambienti controllati che consentono una produzione agricola intensiva sostenibile, oltre che un risparmio idrico rispetto alla coltivazione in campo aperto. Questa, come altre innovative tecniche di produzione, rappresentano formule produttive innovative che, al contempo, garantiscono di "consumare" meno energia e

meno terreno. Da un punto di vista civilistico non vi sono dubbi sul fatto che tali forme di produzione agraria abbiano tutti i requisiti per essere considerate, in base all'articolo 2135 del Codice civile, attività agricole essenziali. La riforma del 2001 dell'articolo 2135 del Codice civile ha attratto nel comparto dell'impresa agricola attività che in passato ne erano escluse, quali quelle connesse alla cura e allo sviluppo dell'intero ciclo biologico. Diversamente, da un punto di vista fiscale, il venir meno del collegamento con il fondo ha reso sempre più ardua l'individuazione di criteri certi che consentano di tracciare il confine tra impresa agricola e impresa commerciale. La tematica non è di poco conto, posto che l'uscita del produttore agricolo dal regime di tassazione catastale, di cui all'articolo 32 del Tuir, normalmente costituisce, per lo stesso, una forte penalizzazione. In sostanza, ci si potrebbe trovare nella paradossale condizione per cui le tecniche produttive agrarie più innovative, per un verso, sarebbero agevolate nell'ambito del Pnrr e, per un altro verso, sarebbero penalizzate sul piano fiscale. È evidente la necessità di un progressivo allineamento sia della normativa fiscale sia dell'interpretazione concernente l'ambito applicativo del reddito agrario.

Prof. Maurizio Leo
Vice Presidente del Consiglio Superiore
Magistratura Amministrativa

Stop all'IRAP per professionisti e commercianti

La legge di bilancio abolisce l'imposta regionale sulle attività produttive per semplificare il sistema fiscale e aiutare le piccole realtà

- Basta IRAP ma non per tutti i soggetti passivi
- Vantaggi e svantaggi dell'esonero
- La dotazione per le Regioni e le province

Basta IRAP ma non per tutti i soggetti

Dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della **legge di bilancio 2022**, l'IRAP, ovvero l'Imposta regionale sulle attività produttive, come annunciato da tempo, non sarà più dovuta da alcuni dei soggetti passivi indicati dall'art. 3 comma 1 lettere b) e c) del decreto legislativo n. 446/1997 che ha istituito l'imposta suddetta.

I soggetti che saranno liberati da questo balzello

- le **società in nome collettivo e in accomandita semplice** e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- le **persone fisiche esercenti attività commerciali** di cui all'articolo 51 del medesimo testo unico;
- le **persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate** a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico **esercenti arti e professioni** di cui all'articolo 49, comma 1, dello stesso testo unico.

Escluse quindi dall'esonero le società di capitali, che sono circa 1 milione e 200.000 e che continueranno a versare l'imposta.

Vantaggi e svantaggi dell'esonero

La misura che prevede l'abolizione per le categorie sopra indicate di soggetti passivi, in base a quanto indicato nella relazione tecnica al bilancio, riguarderà 1,3 milioni di contribuenti, che a giugno 2022 una volta versato il saldo relativo al 2021 chiuderanno definitivamente i conti per quanto riguarda questa imposta.

Si tratta, come si evince da quanto detto finora, di un esonero contributivo pensato **per aiutare le piccole realtà imprenditoriali e commerciali**, ma anche per procedere alla **semplificazione fiscale** da tempo annunciata, che tuttavia va a disincentivare le aggregazioni e le formazioni imprenditoriali collettive, in un periodo in cui l'unione delle forze è sicuramente il modo migliore per fare impresa.

La dotazione per le Regioni e le province

L'abolizione dell'IRAP e il conseguente minore incasso da parte dei soggetti attivi dell'imposta viene colmato attraverso l'istituzione di un fondo che avrà una dotazione annua di 192.252.000 euro al fine di compensare le Regioni e le Province autonome. Minori entrate che non son compensate neppure nell'ambito del finanziamento sanitario o dall'applicazione di maggiorazioni regionali.

Fonte: (www.StudioCataldi.it)

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite dovrà decidere sulla impugnabilità retroattiva o meno degli estratti di ruolo

A cura dell'Avv. Maurizio Villani

La Corte di Cassazione – Sezione Quinta Civile –, con l'ordinanza interlocutoria n. 4526/2022, depositata il 10 febbraio 2022, ha rimesso gli atti al Primo Presidente perché siano le Sezioni Unite a decidere sulla retroattività o meno della nuova normativa sulla non impugnabilità dell'estratto di ruolo.

A) Il punto di partenza, dunque, non può che essere quello della pronuncia "manifesto" di cui alla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 02 ottobre 2015, n. 19704.
Si è, infatti, affermato che, in caso di mancata conoscenza delle cartelle di pagamento, per vizi della notifica, possono essere impugnate dinanzi al giudice tributario le cartelle di pagamento conosciute attraverso gli estratti di ruolo. Infatti, il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione (Cass., sez. un., 2 ottobre 2015, n. 19704).
È necessario chiarire il contenuto e la natura del ruolo, della cartella di pagamento e dell'estratto di ruolo, come scolpiti dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass., 19704/2015 cit.).
Il ruolo, dunque, che è compreso tra gli atti impugnabili dinanzi alle commissioni tributarie ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 546/1992, è l'elenco complessivo dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall'Ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario (art. 10, lett. b, del d.P.R. 602/1973), recante l'indicazione di imposte, sanzioni e interessi; con la sottoscrizione del titolare dell'ufficio il ruolo diviene "titolo esecutivo", ex art. 49 comma 1 d.P.R. 602/1973 (Cass., sez.un., 14 aprile 2020, n. 7822), senza necessità a tal fine di alcuna comunicazione o notificazione al debitore (Cass., 8 febbraio 2018, n. 3021).
Il ruolo è, quindi, un atto amministrativo impositivo (fiscale, contributivo o di altre entrate) proprio dell'ente impositore. Il ruolo, una volta formato ed esecutivo, viene consegnato al concessionario alla riscossione, che redige, in conformità al modello approvato, la "cartella di pagamento" (art. 25, comma, 2, d.P.R. 602/1973), che contiene "l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata".
Si è, inoltre, chiarito che una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 19, terzo comma, del d.lgs. n. 546 del 1992, impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente, non notificato unitamente all'atto successivo notificato, ivi prevista, non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il destinatario sia comunque legittimamente venuto a conoscenza; non può essere esclusa allora la facoltà del contribuente di far valere, appena avutane conoscenza, tale invalidità che, impedendo la conoscenza dell'atto e quindi la relativa impugnazione, ha prodotto l'avanzamento del procedimento di imposizione e riscossione, con il relativo interesse del contribuente a contrastarlo il più tempestivamente possibile, specie nell'ipotesi in cui il danno potrebbe divenire in certa misura non più reversibile se non in termini risarcitori.
L'accesso immediato alla tutela giurisdizionale consentito al contribuente costituisce, dunque, un "correttivo" idoneo a bilanciare

il rapporto sperequato tra Amministrazione e contribuente.
Se, infatti, il contribuente dovesse attendere, per proporre impugnazione, il successivo atto impositivo, il procedimento proseguirebbe "indisturbato" fino alla sua conclusione attraverso il compimento dell'esecuzione senza che il contribuente abbia mai avuto modo di contestare la pretesa attraverso una impugnazione.
Ciò è funzionale anche al buon andamento della pubblica amministrazione, contribuendo l'accesso immediato alla tutela giurisdizionale ad evitare i costi di una procedura esecutiva "malinstaurata".
La giurisprudenza di legittimità successiva si è posta nel solco della pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n.19704/2015), con l'affermazione della possibilità per il contribuente di impugnare la cartella non notificata, ma conosciuta tramite l'estratto di ruolo (Cass., sez. 6-5, 21 gennaio 2022, n. 1971; Cass., sez. 6-5, 11 gennaio 2012, n. 587; Cass., sez. 5, 24 dicembre 2021, n. 41508; Cass., sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39282; Cass., sez. 5, 7 dicembre 2021, n. 38964; Cass., sez. 5, 22 novembre 2021, n. 36013; Cass., sez. 6-5, 5 ottobre 2020, n. 21289; Cass., sez. 5, 17 settembre 2019, n. 23076; Cass., sez. 6-5, 9 settembre 2019, n. 22507; Cass., sez. 6-L, 25 febbraio 2019, n. 5443; Cass., 1 giugno 2016, n. 11439; in senso contrario Cass., sez. 6-5, 22 settembre 2017, n. 22184, che esclude, senza menzionare la pronuncia a sezioni unite 19704/2015, la sussistenza di un interesse concreto e attuale, ex art. 100 c.p.c., ad instaurare una lite tributaria, che non ammette azioni di accertamento negativo del tributo); sicché, in base a una interpretazione estensiva dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass., sez. 5, 21 gennaio 2020, n. 1230; Corte cost., 6 dicembre 1985, n. 313, in ordine all'impugnabilità del diniego di condono), in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (articoli 24 e 53 Costituzione) e di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Costituzione), si è consentita l'impugnazione anche del certificato dei carichi pendenti, nel termine di 60 giorni per l'impugnazione ex art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass., sez. 5, 31 ottobre 2018, n. 27799), che non può però decorrere dalla "piena conoscenza" dell'atto (Cass., sez. 5, 2 luglio 2020, n. 13536).
L'acquisizione da parte del contribuente di una copia dell'estratto di ruolo, riportante l'indicazione di avvenuta iscrizione a ruolo, ha il valore di una mera informazione di un fatto verificatosi, e non può assurgere a prova della piena conoscenza dell'atto impositivo impugnabile, ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992; potendo legittimare appunto, al più, l'impugnazione, peraltro facoltativa, del solo estratto di ruolo (Cass., sez. 5-6, 9 settembre 2019, n. 909).
Pare discostarsi dalla pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, altra decisione con cui si è ritenuto inammissibile il ricorso contro l'iscrizione di ipoteca legale e la prodromica cartella di pagamento, in quanto proposto oltre il termine di 60 giorni dalla data nella quale il contribuente aveva avuto contezza della pretesa tributaria a suo carico mediante rilascio di estratto di ruolo (Cass., sez. 5, 30 maggio 2017, n. 13584).
Se, poi, la cartella è invalidamente notificata, ma l'iscrizione ipotecaria successiva è ritualmente notificata, il dies a quo per l'impugnazione della cartella è di 60 giorni dalla notificazione dell'iscrizione ipotecaria (Cass., sez. 5, 18 ottobre 2021, n. 28722); se si è in presenza di una intimazione di pagamento regolarmente notificata e non opposta nei termini di legge, è inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo successivamente conseguito, volta a far valere l'invalidità dell'intimazione per l'omessa notifica delle prodromica cartella di pagamento, in quanto l'estratto di ruolo non è un atto autonomamente impugnabile (Cass., sez. 5, 29 novembre 2019, n. 31240).
In talune decisioni si è poi evidenziata la sussistenza dell'interesse ad agire del contribuente, ex art. 100 c.p.c., in via "anticipata" avverso la cartella di pagamento non notificata, indipendentemente dalla notifica di un atto successivo, facendo valere l'invalidità della notifica dell'atto di riscossione, allo scopo di vedere accertata l'insussistenza per prescrizione della pretesa erariale già iscritta a ruolo (Cass., sez. 5, 13 marzo 2020, n. 7228; Cass., sez. 5-6, 3 marzo 2016, che ravvisa l'interesse giuridico all'impugnazione anticipata nella declaratoria di inefficacia della cartella, perché mai notificata).
Va premesso che l'innovazione legislativa non prevede alcuna disciplina transitoria, sicché deve decidersi se la novella concerna o meno i giudizi attualmente pendenti.
Questa è la conseguenza quando si scrivono male le norme senza disciplinare in modo chiaro e preciso la fase transitoria.

B) Secondo una prima impostazione teorica la nuova disposizione, avendo carattere processuale e non sostanziale, opera anche per i processi pendenti, in base alla regola "tempus regit actum", seppure con particolare fo-

calizzazione sulla sussistenza dell'interesse ad agire.

Invero, pur considerandosi la peculiarità del processo tributario rispetto al processo civile ed a quello amministrativo, comunque si reputa che l'interesse ad agire, *rectius* a "ricorrere", trattandosi di processo impugnatorio, sia ben presente anche nel processo tributario.

Nel processo civile l'art. 100 c.p.c. demanda al giudice di constatare la presenza di un interesse ad agire concreto ed attuale, anche se definito da autorevole dottrina come "quinta ruota del carro"; nel processo amministrativo, caratterizzato dalla natura provvedimentale dell'atto impugnato, proprio la natura discrezionale del provvedimento, che non può essere incanalato in precisi inquadramenti tipologici, lascia al giudice l'individuazione dell'interesse ad agire o meglio a ricorrere.

Nel processo tributario, invece, vi è una predeterminazione normativa degli atti autonomamente impugnabili, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, sicché per gli atti "tipici" l'interesse a ricorrere è in *re ipsa*, in quanto già insito nella natura potenzialmente pregiudizievole degli atti tributari notificati; in questo caso, però a differenza che nel processo amministrativo, in cui i vizi dall'atto sono tipizzati (incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere), vi è ampio spazio per una illimitata prospettiva di motivi deducibili.

È questa la ragione per cui nel processo tributario l'interesse ad agire scolora rispetto alla tipicità dei provvedimenti impugnabili.

Tuttavia, si potrebbe giungere a diversa soluzione con riferimento all'impugnazione del ruolo e della cartella, non notificati o irregolarmente notificati, di cui il contribuente viene a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo; in questa ipotesi, il legislatore della novella ha inteso innescare un peculiare interesse ad agire e ad impugnare, selezionando i pregiudizi "qualificati".

In sostanza, come sottolineato dalla dottrina, il legislatore ha individuato "un interesse qualificato" alla impugnazione immediata da proporre avverso il ruolo e la cartella di pagamento invalidamente notificata, fermo restando l'esclusione *tout court* dell'impugnazione contro l'estratto di ruolo; sicché, la nuova normativa produce l'inammissibilità sopravvenuta in tutti i casi di ricorsi proposti al di fuori delle ipotesi tassative di cui al nuovo comma 4-*bis* dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, aggiunto dall'art. 3-*bis* del decreto-legge n. 146 del 2021, convertito in legge n. 215 del 2021.

L'interesse ad agire, come pure l'interesse a ricorrere, per una parte della dottrina, è, quindi, strettamente connesso al principio di economia processuale, perché serve ad evitare attività processuali correlate a domande o difese fondate, ma inutili.

C) Altra ricostruzione teorica, che si muove a supporto della immediata applicazione della nuova normativa anche ai processi in corso, muove dalla natura dello *ius superveniens*, che costituirebbe una norma di interpretazione autentica.

Parte della giurisprudenza di merito è giunta alla conclusione che la nuova norma, confermando un "consolidato" orientamento di legittimità si applica anche retroattivamente (Commissione tributaria provinciale di Catania n. 357 del 2022; Commissione tributaria provinciale di Latina, n. 53 del 2022; Commissione tributaria provinciale di Siracusa, n. 400 del 2022).

Tuttavia, si rammenta che una norma può essere qualificata come di interpretazione autentica, con valore retroattivo, o se vi è la qualificazione espressa di norma di interpretazione autentica, oppure se sussistono i presupposti di incertezza applicativa che ne avrebbero giustificato l'adozione (Cass., sez. un., 20 marzo 2015, n. 5685, in tema di estensione del privilegio generale sui mobili ai crediti dell'impresa artigiana).

D) Secondo una diversa ricostruzione dottrinale, invece, il principio generale di irretroattività della legge comporta che la nuova disciplina sulla impugnabilità limitata degli estratti di ruolo, o meglio delle cartelle non validamente notificate, come pure delle iscrizioni ipotecarie irritualmente notificate, conosciute tramite l'estratto di ruolo, si applichi alle impugnazioni degli estratti di ruolo proposte a decorrere dalla data di entrata in vigore della novella legislativa, quindi dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione sulla G.U. del 20 dicembre 2021.

Si è fatto leva anche in questo caso sul principio *"tempus regit actum"*, questa volta per affermare che il principio cardine delle logiche temporali del processo è quello in base al quale un atto deve seguire le norme vigenti nel momento in cui viene realizzato, andando, dunque, ad applicarsi le regole esistenti nel momento in cui l'atto ha origine.

Il processo si articola in fasi processuali, collegate le une alle altre, ma la nuova norma va ad incidere sulla specifica fase processuale in cui si innesta.

Si è fatto riferimento, poi, alla giurisprudenza formatasi in ordine al regime di impugnazione di un provvedimento giudiziario.

E) Non si può celare che la dottrina si è mostrata aspramente critica verso l'innovazione legislativa, sollevando plurimi profili di inco-

stituzionalità, sia con riferimento alla lesione del diritto di difesa del contribuente, sotto la lente d'ingrandimento dell'art. 24 della Costituzione, sia in relazione alla diversità di trattamento tra i vari contribuenti, che non trova idonee giustificazioni; si è evidenziato che il pregiudizio che può subire il contribuente dalla eventuale esclusione dalla gara di affidamento di commesse pubbliche ai sensi dell'art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016, oppure quale inibizione del pagamento di importi superiori ad euro 10.000,00, se il beneficiario inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di uno o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo, ai sensi dell'art. 48-bis del d.P.R. n. 102 del 1973, o ancora dalla possibile perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione, non è molto diverso dal pregiudizio che può subire il contribuente, a seguito della iscrizione a ruolo e della emissione di una cartella, seppure non notificata o irregolarmente notificata, per l'accesso al credito bancario oppure per il pignoramento del proprio conto corrente, fondamentale per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale o professionale, o per il fermo del proprio autoveicolo, oppure per la possibilità di essere dichiarato fallito, in assenza di liquidità, ai sensi dell'art. 5 l.f.

F) In dottrina, si sono palesate anche possibili violazioni del diritto unionale, e segnatamente dell'art. 1 del Protocollo Addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il quale prevede che "ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni"; il contribuente, dopo la disposizione innovativa, non avrebbe più la possibilità di "ripulire le sue pendenze fiscali", con conseguente minaccia permanente sui propri beni e pregiudizio al loro godimento.
Si è anche invocato l'art. 6 della CEDU sul diritto ad un equo processo, che in questo modo sarebbe impedito, anche se l'applicazione al tema tributario di tale previsione non è pacifica.
Si è anche profilata la possibilità della violazione dell'art. 117 della Costituzione, per conflitto della disciplina innovativa con la "norma interposta" integrata dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

G) Tirando le file sparse del discorso sin qui condotto, la Corte di Cassazione, considerata la duplice chiave di lettura che può avere la questione sollevata con il secondo motivo di ricorso alla luce dello jus superveniens e tenuto conto della particolare rilevanza dei principi, anche costituzionali, sottesi alla soluzione, con possibili ricadute pure al di fuori del processo tributario, cioè nei processi civili e previdenziali aventi per oggetto cartelle relative ad entrate patrimoniali di natura extrafiscale (artt. 17, 18, 24 e 29 del d.lgs. n. 46 del 1999), ha ritenuto opportuno, ai sensi dell'art. 374, secondo comma, c.p.c., rimettere gli atti al Primo Presidente per le sue determinazioni in ordine alla eventuale assegnazione del ricorso alle sezioni unite per questione di massima di particolare.

Avv. Maurizio Villani - Patrocinante in Cassazione

Cos'è l'estratto di ruolo?

L'agente della riscossione, non di rado bussa alla porta dei cittadini italiani per riscuotere i debiti di quest'ultimi. Una multa non pagata, piuttosto che un irpef "dimenticata" sono solo alcune delle voci che possono riguardare la pretesa avanzata dall'agente della riscossione. Ebbene, per evitare soprese o per ovviare a situazioni come quelle descritte in premessa, è bene ricordare che è possibile conoscere la storia debitoria che ci riguarda. In altri termini, recandoci presso gli sportelli di zona oppure accedendo alla propria area riservata sul sito dell'Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia), siamo in grado di sapere quali e quanti debiti ci riguardano e le cartelle esattoriali in cui essi sono previsti, oltre ai provvedimenti che sono stati adottati in merito (ad esempio, un'ipoteca o un fermo amministrativo). Quello che ho appena descritto, si chiama estratto di ruolo, spesso e volentieri consistente in un voluminoso documento cartaceo, ove, su richiesta del soggetto interessato, sono anche riprodotte e fornite in copia, le notifiche riguardanti le cartelle in esame. Si tratta, pertanto, di un semplice documento, elaborato informaticamente, contenente gli elementi delle cartelle esattoriali e dei ruoli in essa contenuti. Non è un atto impositivo e non rientra tra i cosiddetti atti impugnabili prescritti dalla legge.

Lo status del Giudice tributario

A cura del Prof. Dott. Piccirilii Eduardo Maria

Venerdì 25 febbraio 2022, l'Istituto Universitario della Mediazione "Academy School" di Napoli ha organizzato un webinar su "Lo Status del Giudice tributario e la conformità alle norme UE" con la partecipazione di illustri relatori del mondo politico, accademico e dei giudici tributari. Il simposio coordinato dal giudice tributario e direttore scientifico dell'Academy School, Eduardo Maria Piccirilli, ha visto la partecipazione di un folto pubblico. Dopo i saluti istituzionali dell'ODCEC di Isernia e del COA Napoli che hanno accreditato l'evento, è stata la volta del vicepresidente della Camera dei Deputati, on. Ettore Rosato, il quale ha ribadito la necessità di riformare la giustizia tributaria affinché si dia dignità ai giudici tributari, concetto questo già affermato in un altro webinar organizzato dalla stessa Academy School il 21 giugno del 2021 che si mise a confronti i diversi disegni di legge presenti in Parlamento. Il dottor Stanislao De Matteis, vicepresidente del Consiglio di Presidenza di Giustizia Tributaria, ha chiosato sulla necessità di portare avanti una riforma che tenga conto delle varie sensibilità presenti nella compagine dei circa 2400 giudici tributari. Gli onorevoli eurodeputati, Franco Roberti e Aldo Patriciello, si sono dimostrati disponibili a sostenere l'idea di riforma che dia dignità salvaguardando tutte le parti del processo. Il prof. Antonio Felice Uricchio, ordinario di diritto tributario e presidente ANVUR, ritiene che sia giunto il momento di professionalizzare la figura del giudice tributario. Il dott. Angerlo Gargani, garante del contribuente della Regione Lazio, ritiene che sia necessario trasferire la competenza dell'istituto dell'autotutela dal MEF al Garante, quale soggetto terzo nella controversia. Il dott. Aldo Sessa, giudice tributario, ha rimarcato la necessità di portare la questione nell'ambito europeo visto che la figura giudice tributario è totalmente sconosciuta. Il dott. Nicola Graziano, presidente della sezione tributaria della CTP di Caserta, ritiene che bisognerebbe dare onore e dignità a questa figura professionale che da tempo è sotto attacco dai media. Il dott. Raffaele Ceniccola, già membro del C.P.G.T., ha parlato della disparità di trattamento tra fisco e contribuente. Il dott. Piccirilli, auspica una riforma radicale strutturale con la istituzione di una magistratura tributaria, con sottrazione della struttura dal MEF alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prevedendo il tempo pieno o parziale (soprattutto per i magistrati togati il cui prezioso contributo è indiscutibile), con una adeguata remunerazione.

Il dott. Alberto Liguori, presidente della Commissione Formazione del Consiglio di Presidenza di Giustizia Tributaria, ha sostenuto che la soluzione prospettata, confortata anche dalla condivisione dell'accademia e dell'associazionismo giudiziario, di graduale sostituzione degli attuali giudici tributari con i giudici professionali consentirebbe di raggiungere gli obiettivi di autonomia, indipendenza e professionalità sottesi in tutti i disegni riformatori non disperdendo, nel contempo, il patrimonio di conoscenze formatosi nel tempo e consentendo, altresì, ai neo giudici tributari di formarsi presso le attuali Commissioni Tributarie, cosi garantendo un graduale e proficuo passaggio di consegne di sapere tra vecchie composizioni e nuove, senza trascurar e i benefici di cui si gioverebbe il Bilancio in una fase storica non certo rosea per le casse dello Stato.

"La mente dell'uomo superiore ha familiarità con la giustizia; la mente dell'uomo mediocre ha familiarità con il guadagno."

(Confucio)

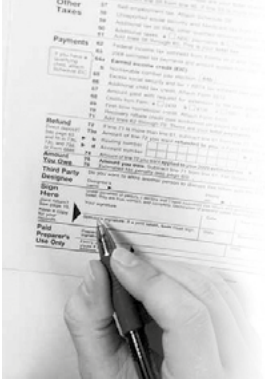

Privacy e processo tributario telematico, cosa cambia dopo l'ok del Garante

Il Garante privacy ha dato il proprio via libera alle nuove regole tecniche del Processo tributario telematico, norme che vanno a modificare il Decreto direttoriale del 4 agosto 2015, uno dei provvedimenti principali in questo ambito della giustizia digitale

Con provvedimento dell'11 novembre 2021 il Garante privacy ha dato il proprio via libera agli a**ggiornamenti alle regole tecniche** del processo tributario telematico, che andranno a modificare uno dei provvedimenti cardine dell'informatizzazione del processo avanti alle Commissioni Tributarie, ovvero il Decreto Direttoriale del 4 agosto 2015.

Processo tributario telematico, perché erano urgenti cambiamenti

Dopo sei anni dall'introduzione della normativa che avrebbe dovuto regolare il rito tributario telematico e dopo due anni e mezzo dall'obbligatorietà del rito informatico (appena in tempo per consentire agli operatori di gestire con maggior serenità la fase pandemica) era evidente la necessità di inserire qualche correttivo ad una disciplina che, pur promettente nella sua impostazione, era senz'altro perfettibile. Sin dall'apertura delle fasi di sperimentazione del PTT **le critiche si sono infatti concentrate sulle curiose scelte** relative ai formati adottate dal Ministero.

Gestione dei contratti e GDPR: guida all'esternalizzazione di attività dei dati personali

Il MEF ha scelto di consentire pochissimi formati ammissibili al deposito informatico (sostanzialmente solo PDF/A e TIFF) e di imporre la firma CAdES (escludendo l'equivalente formato PAdES) non solo sugli atti dei professionisti, ma **su tutti i file oggetto del deposito**. Le problematiche che queste scelte calate dall'alto avrebbero comportato sono state sin da subito evidenti.

In particolare, il nodo dei formati si scontrava con l'esigenza di provare di aver effettuato una notifica tramite PEC (anch'essa prescritta dalla normativa sul PTT, unico fra i processi telematici in Italia che anzi impone la notifica via PEC e legittima quella cartacea solo in caso di notifica via PEC non andata a buon fine) Di qui il MEF proponeva agli operatori **una soluzione a metà**, ovvero introdurre (con comunicazione sul portale del processo tributario telematico (SIGIT)) un elenco di formati "gestiti" dal portale, il cui deposito avrebbe generato un errore "di formato" ma ne avrebbe comunque consentito l'acquisizione.

Via libera quindi alla ovvia e necessaria produzione dei formati EML per la prova delle notifiche, anche se il Decreto Direttoriale del 04 agosto 2015 sembrava dire l'esatto contrario, ovvero che i soli formati di file ammessi fossero quelli di cui al decreto e quindi PDF/A e TIFF ("Il ricorso e ogni altro atto processuale in forma di documento informatico rispettano i seguenti requisiti"), lasciando quindi gli operatori **in una situazione di incertezza normativa** non di poco momento.

Fortunatamente l'art. 16 bis del D.Lgs. n. 546/92 non contiene esplicite sanzioni di inammissibilità del ricorso nel caso di mancato rispetto della regolamentazione tecnica, così consentendo agli operatori un approccio un po' più sereno alla confusione ingenerata dalla normativa.

Firma PAdES, le regole

Per quanto riguarda invece la firma PAdES, dapprima esclusa in favore della sola firma in formato CAdES (per la precisione le regole tecniche offrono una poco edificante definizione per cui gli atti e i documenti del PTT "sono sottoscritti **con firma elettronica qualificata o firma digitale**, pertanto il file ha la seguente denominazione: < nome file libero > .pdf.p7m."), il Ministero ha dovuto correre ai ripari dopo la sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 10266 del 27 aprile 2018, con cui si è sancito il (peraltro ovvio) principio dell'equivalenza fra le firme CAdES e PAdES, da cui discende il corollario per cui è senz'altro discutibile un sistema che arbitrariamente preferisce l'una o l'altra firma.

Per questo motivo dal luglio 2019 il sistema del Processo Tributario Telematico recepisce anche le firme in formato PAdES (solo il processo amministrativo telematico, che si basa pesantemente sul sistema di firma **incluso in Acrobat Reader**, è ancora rimasto insensibile al portato della pronuncia della Cassazione e della normativa), peccato che le regole tecniche non avessero subito modifiche e richiedessero ancora la firma in formato esclusivamente CAdES. Mentre per i due

problemi di cui si è appena fatto cenno il Ministero ha approntato una soluzione di fatto (trascurando il diritto) l'ulteriore lamentela dei professionisti, quella relativa all'inspiegabile requisito relativo alla firma digitale di ogni singolo documento depositato nel PTT, è rimasta sinora inascoltata.

L'intervento del Garante privacy

Fortunatamente il MEF si è sempre dimostrato attento alle istanze degli attori del processo tributario e, anche se con ritardi in certi casi davvero allarmanti, ha infine posto dei correttivi. Ed è proprio sulle problematiche segnalate che interviene il decreto all'esame del Garante e, precisamente:

- viene introdotta una modifica delle Regole Tecniche per "allineare" lo stato di diritto a quello di fatto, **ammettendo le firme PAdES**;
- viene esteso il novero dei formati ammissibili nel PTT, **includendo il formato EML**, formato che quindi potrà liberamente essere prodotto nel processo tributario telematico senza incorrere in errori di forma (con conseguenti modifiche anche al sistema informatico per recepire l'innovazione);
- viene prevista finalmente la possibilità di **depositare documenti allegati anche non firmati digitalmente**!

Oltre a queste innovazioni, l'ultima delle quali è certo la più gradita in quanto la firma obbligatoria di tutti i documenti era adempimento inutile e che finiva per far perdere di significato la firma del depositante, l'aggiornamento delle regole tecniche prevede l'introduzione di un **meccanismo di controllo automatico della dimensione dei documenti informatici** all'atto del loro deposito da parte del ricorrente e del resistente, nonché la modifica di alcuni dei controlli già previsti.

Le prospettive

Tutte queste novità sono senz'altro le benvenute e faciliteranno l'attività dei vari attori del processo tributario, va però censurato il ritardo del Ministero, che per delle modifiche anche davvero basilari ha preferito attendere anni invece di intervenire una volta raccolti i primi feedback della sperimentazione. In particolare ci si augura che il Ministero intervenga ora con celerità laddove è ancora necessario intervenire, ad esempio **aggiornando gli strumenti per le udienze da remoto**, che dallo scorso agosto transitano dall'anacronistico Skype for Business a Microsoft Teams, ma che dovrebbero guardare già oggi al sistema di cui il Garante ha più volte sollecitato l'adozione nei vari pareri resi nella fase emergenziale e relativi allo svolgimento delle udienze da remoto, ovvero: "Una piattaforma "interna", gestita dagli (o sotto lo stretto controllo degli) organi" della Giustizia tributaria (e possibilmente open source, aggiungeremmo noi, e soprattutto **condivisa fra i vari processi telematici italiani**, per evitare una nuova deriva degli strumenti informatici nelle diverse declinazioni della giustizia nostrana).

Processo tributario telematico, le richieste del Garante privacy

Venendo agli aspetti Privacy, il parere positivo del Garante è (come ormai d'uso) condizionato all'introduzione di alcuni correttivi. In particolare, il Garante "approfitta" di questo aggiornamento al Decreto del 04 agosto 2015 per esaminarne a fondo i contenuti, atteso che lo stesso è stato adottato prima dell'entrata in vigore del GDPR e quindi il Garante non l'ha esaminato alla luce della nuova normativa comunitaria. In questo senso l'Autorità chiede al MEF di **integrare lo schema di decreto** al fine di assicurare maggiori tutele alla riservatezza dei dati delle persone interessate, adeguandolo alla normativa europea e italiana in materia di privacy.
Per fare un esempio il Garante chiede che siano definite le responsabilità dei soggetti coinvolti nel trattamento dei dati (Ministero, Commissioni tributarie provinciali e regionali e Commissioni tributarie di I e II grado di Trento e Bolzano) declinandole nelle varie fasi del trattamento (es. chi gestisce il fascicolo informatico?, chi invece la trattazione dei procedimenti?, chi il deposito di atti informatici e chi invece il deposito di atti cartacei in ipotesi eccezionali?). Il Garante chiede inoltre che siano esplicitati gli **obblighi informativi in caso di violazione dei dati (data breach)**, prevedendo una condivisione e "centralizzazione" del dato relativo ad un data breach così da garantire che lo stesso sia conosciuto da tutti i soggetti coinvolti nel trattamento se questo può riverberare anche sui trattamenti di dati personali effettuati dagli ulteriori titolari.

Le misure di sicurezza da adottare

Il decreto dovrà inoltre prevedere il periodico aggiornamento delle misure tecniche e organizzative adottate al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dai trattamenti. Quanto all'elencazione delle misure di sicurezza necessarie il Garante rimanda al diffuso provvedimento adottato in relazione al processo civile e penale telematico, laddove il Garante raccomanda, in particolare:

- di seguire le **"Raccomandazioni in merito allo standard Transport Layer Security (TLS)"** adottate da AgID con determinazione n. 471 del 5 novembre 2020, specie nella fase di collegamento nell'area pubblica o privata del SIGIT;
- di utilizzare algoritmi crittografici allo stato dell'arte per le operazioni di crittografia asimmetrica delle c.d. "chiavi di sessione";

- di rivedere le procedure di autenticazione informatica utilizzate per l'accesso al SIGIT, uniformando le stesse e prevedendo l'utilizzo di credenziali o dispositivi di autenticazione che assicurino, ove possibile, un livello di garanzia elevato (come definito dal Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1502 della Commissione dell'8 settembre 2015);
- di conservare **documentazione relativa alla registrazione di utenti e log relativi all'attività sulla piattaforma** (log che devono contenere una serie di informazioni ben determinata e di cui deve essere garantita la completezza, l'immodificabilità, l'autenticità e la riservatezza);
- di prevedere alert volti a rilevare comportamenti anomali o a rischio relativi alle operazioni di trattamento eseguite dagli utenti;
- di prevedere l'esecuzione di attività di controllo interno (audit), con cadenza almeno annuale.

L'insieme di queste procedure contribuirà sicuramente ad aumentare il livello di sicurezza del Processo Tributario Telematico, anche se va detto che gli adempimenti di cui è ora gravato il Ministero non sono banali e probabilmente comporteranno un ripensamento di una parte del sistema SIGIT per renderlo più aderente alle prescrizioni del Garante.

www.agendadigitale.eu

Prelievi fraudolenti dal conto corrente: per il Giudice di pace di Civitavecchia la banca deve rimborsare il consumatore se non prova che è in dolo o colpa grave

Cronaca Nazionale e Lombardia: ancora una vittoria per i consumatori sancita dalla sentenza del Giudice di Pace di Civitavecchia (sentenza 24 novembre 2020, n. 1756) con la quale è stata accolta la domanda di condanna dell'intermediario convenuta al rimborso della somma di 1.350,00 € fraudolentemente prelevati dal conto corrente.
Secondo il Giudice, in accoglimento della giurisprudenza prevalente, è stata riconosciuta la responsabilità dell'istituto bancario in quanto l'operazione effettuata a mezzo di strumenti elettronici rientra nell'alea professionale del prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate ad accertare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente.
Grava infatti sulla banca l'onere di diligenza volto ad impedire prelievi abusivi e a dimostrare che il prelievo non è opera di terzi, bensì attribuibile alla volontà del cliente.
Cliente che, invece, risponde solo per colpa grave, ovvero quando il suo comportamento ha dato adito o ha aggravato il prelievo illegittimo (Cass. Civ. n. 806/2016), con esclusione del caso in cui "sia stato vittima di furto con destrezza" (Cass. Civ. n. 14456/2011; ABF n. 3935/2015).
Codacons: "Sentenza di grandissima importanza in quanto viene ribadito il diritto del consumatore ad essere tutelato in tutto e per tutto dal proprio istituto bancario anche nella circostanza in cui il suddetto venga derubato del proprio bancomat ed ignoti riescano a prelevare fraudolentemente somme dal conto corrente – afferma il Presidente Nazionale del Codacons, Marco Donzelli – la nostra Associazione fornisce assistenza e consulenza legale a tutti i consumatori che si rivolgono e si associano a noi, facendo valere i diritti dei consumatori nelle controversie contro gli intermediari inadempienti."

Il Tribunale di Roma, nuovo orientamento: illegittimo il verbale per l'infrazione non contestato immediatamente al trasgressore senza un valido motivo

Nuovo STOP alle multe elevate in modo illegittimo: "Il verbale per l'infrazione non contestato immediatamente al trasgressore senza un valido motivo è illegittimo." Lo ha stabilito la seconda sezione civile del Tribunale di Roma con la sentenza 17614/21. Un automobilista si era opposto alla decisione del Giudice di pace con la quale aveva ritenuto legittima la mancanza di contestazione immediata dell'infrazione da parte degli agenti. Nella specie, i verbalizzanti avevano operato in presenza dell'autore della trasgressione ma non gli avevano contestato immediatamente la violazione, avevano redatto il verbale e notificato la contestazione, senza indicare i motivi per i quali la contestazione immediata non era stata possibile. Per il Tribunale capitolino, tale pronuncia, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti", la contestazione immediata costituisce la regola del procedimento sanzionatorio in materia di Codice della strada, mentre la mancanza della stessa rappresenta l'eccezione, la quale deve essere, però, motivata in materia specifica. Pertanto, secondo il giudice non è sufficiente la circostanza che sono state "necessarie verifiche d'ufficio". Ne consegue, che la contestazione immediata della violazione alle norme del codice stradale ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio con la conseguenza che l'omissione costituisce una violazione di legge che rende illegittimi i successivi eventuali atti del procedimento amministrativo. Pertanto, ricorso accolto e verbale annullato.

Fonte www.sportellodeidiritti.org

Nel caso di successione ex legge da Equitalia ad ADER non si ha interruzione del processo

A cura dell'Avv. Maurizio Villani e dell'Avv. Lucia Morciano

1.Il principio
2. Il caso
3. La motivazione della sentenza

1.Il principio di diritto

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza **n.15911/2021**, in tema di riscossione dei tributi, hanno enucleato il principio di diritto secondo cui la successione "*a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Agenzia delle Entrate-Riscossione alle società del gruppo Equitalia, prevista dall'art. 1, comma 3, del D.L. n. 193 del 2016, conv. dalla l. n. 225 del 2016,* ***pur rappresentando una fattispecie estintiva riconducibile al subentro "in universum ius"****, inerente al trasferimento tra enti pubblici, senza soluzione di continuità, del "munus publicum" riferito all'attività della riscossione,* ***tale fenomeno non comporta la necessità d'interruzione del processo in relazione a quanto disposto dagli artt. 299 e 300 c.p.c.***

2.Il caso

La sentenza in esame trae origine da una vicenda riguardante l'opposizione effettuata da due coniugi nei confronti di una iscrizione ipotecaria compiuta da Equitalia Sestri S.p.A. su alcuni beni presenti all'interno del fondo patrimoniale costituito dai medesimi con regolare annotazione a margine dell'atto di matrimonio.

Predetta opposizione è stata dapprima ritenuta fondata dal giudice di prime cure e, successivamente, oggetto di riforma da parte dei giudici di secondo grado che, accogliendo l'appello promosso da Equitalia Nord (nel frattempo subentrata al precedente ente), hanno affermato che i coniugi non avessero assolto l'onere probatorio su di loro incombente ai sensi dell'art. 170 c.c., concernente la circostanza che il debito per cui si procedeva fosse stato contratto per scopi estranei ai bisogni familiari e che il creditore ne fosse effettivamente a conoscenza.

Avverso tale pronuncia, i coniugi hanno proposto ricorso per Cassazione che, a causa di questioni giuridiche di massima rilevanza e importanza, veniva assegnato alle Sezioni Unite.

La *quaestio iuris* di rilevanza centrale della pronuncia *de qua* attiene alla natura del rapporto di successione, intervenuto con l'emanazione del D.L. n. 193/2016, fra le soppresse società del gruppo Equitalia e Agenzia delle entrate-Riscossione (AdER).

Parimenti rilevanti sono gli ulteriori chiarimenti che il Supremo Consesso ha fornito in riferimento alle conseguenze della successione.

In particolare, tali chiarimenti riguardano: in primo luogo, le sorti del processo pendente nel caso di intervenuta successione tra enti; in secondo luogo, la nullità del ricorso per cassazione notificato ex art. 330, comma 1, c.p.c. ad AdER nella persona del difensore di Equitalia costituitosi nel precedente grado di giudizio; in terzo luogo, l'operatività (o meno) del principio di ultrattività del mandato conferito al difensore e conclusosi con la sentenza oggetto di ricorso; e, infine, l'eventuale sanatoria - con efficacia *ex tunc* - del predetto vizio di notificazione in ipotesi alternative di svolgimento di attività difensiva nel giudizio del successore AdER, o di ordine di rinnovazione della notifica, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., senza, peraltro, che detta rinnovazione debba disporsi presso l'Avvocatura generale dello Stato.

3. La motivazione della sentenza

Le Sezioni Unite nel loro *iter* logico hanno esaurito punto per punto le singole questioni interpretative sollevate nell'ordinanza interlocutoria n. 17710/20.

In via preliminare, il Supremo Consesso ha precisato che già in precedenti arresti si era occupato delle medesime questioni ma, in questa sede, ha intenzione di offrire una ricostruzione sistematica della normativa e dei principi già espressi, dare continuità agli approdi espressi nella sentenza a Sezioni Unite n.4845/2021 e, in ultimo, approfondire questioni espressamente lasciate, a suo tempo, impregiudicate (Cass. S.U., 19 novembre 2019, n. 30008), **come la natura della successione di Agenzia delle Entrate - Riscossione alle società del gruppo**, in quanto

esulanti dall'ambito delle tematiche a suo tempo ivi devolute e, invece, oggi predetta questione è stata espressamente sollecitata all'esame del Supremo Collegio dall'ordinanza interlocutoria n.17710/20, in quanto ritenuta di particolare importanza.

Detta esigenza si pone, nello specifico e, riguardo alla verifica della tenuta o meno, dell'affermata natura a titolo particolare della successione di Agenzia delle Entrate Riscossione alle società del gruppo, con i principi già espressi dalle Sezioni Unite in punto d'identificazione della "giusta parte del processo", riguardo ai limiti al principio di ultrattività del mandato alle liti.

Per maggior chiarezza esemplificativa si dà contezza dei quesiti posti dalla citata ordinanza interlocutoria e quanto statuito dalle Sezioni Unite in ordine ai quesiti *de quibus*.

a) **Sorti del processo pendente nel caso di intervenuta successione tra enti**

• **Sulla natura della successione di Agenzia delle Entrate-Riscossione alle società del gruppo**

La Suprema Corte in merito alla **natura della successione di Agenzia delle Entrate-Riscossione** ha ritenuto che andasse parzialmente rimeditato il principio in virtù del quale *"In tema di riscossione dei tributi, per effetto della cancellazione d'ufficio delle società del gruppo dal registro delle imprese, a decorrere dalla data del 1°luglio 2017, in virtù del Decreto Legge n. 193 del 2016, articolo 1, comma 1, conv. nella L. n. 225 del 2016, la successione a titolo universale, prevista dal comma 3 di tale disposizione, in favore dell'Agenzia delle Entrate-riscossione,* ***non costituisce successione nel processo ai sensi dell'articolo 110 c.p.c.****, bensì successione nei rapporti giuridici controversi ex articolo 111 c.p.c., poiché, in ragione del "venir meno" della parte, è stato individuato sul piano normativo il* ***soggetto giuridico destinatario del trasferimento delle funzioni precedentemente attribuite alla stessa, sicché i giudizi pendenti proseguono, con il subentro del successore, senza necessità di interruzione****".*

A parere delle Sezioni Unite, predetto orientamento, per quanto sotteso all'esigenza di garantire una maggiore stabilità ai processi pendenti, escludendo che possa trovare in essi applicazione l'istituto dell'interruzione, incontra il limite della definizione normativa, che descrive, indubbiamente, un fenomeno tendenzialmente riferibile ad una successione in *universum ius*, nell'ambito della quale confluiscono, quindi, anche i rapporti processuali pendenti.

Inoltre, le Sezioni Unite, facendo riferimento a una pronuncia precedente avente a oggetto una fattispecie differente di successione tra enti, hanno sottolineato che *"in tema di successione nel processo,* ***qualora il trasferimento del rapporto controverso da un ente all'altro avvenga in corso di causa, qualunque ne sia la ragione, si verifica successione nel diritto stesso non già a titolo universale ex articolo 110 c.p.c., bensì a titolo particolare secondo la disciplina dell'articolo 111 dello stesso codice*** *sempre che l'ente trasferente non si estingua per soppressione o altra causa -, con la conseguenza che quest'ultimo ente conserva la qualità di parte nei giudizi pendenti e rimane titolare dell'interesse alla proposizione dei mezzi d'impugnazione" (Cass. S.U. 31 ottobre 2018, n. 27754; Cass., S.U., 26 agosto 2019, n. 21690), dove dunque, affinché possa correttamente farsi riferimento alla disciplina dell'articolo 111 c.p.c., condicio sine qua non, evidenziata nell'inciso di cui sopra, è che non si sia verificata l'estinzione dell'ente trasferente per soppressione o altra causa".*

Tanto chiarito, le Sezioni Unite, venendo al caso sottoposto al loro esame e, nello specifico, all'art.1 D.L.n. 193/2016 (convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 2016), che disciplina l'estinzione *ex lege* di tutte le società del gruppo Equitalia esercenti l'attività di riscossione, ha determinato un fenomeno equiparabile alla "morte" di Equitalia, ciò che dovrebbe condurre a ritenere applicabile l'articolo 110 c.p.c. rubricato "Successione nel processo", per effetto del quale ***"quando la parte viene meno per morte o per altra causa, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto"***, alla stregua della tradizionale equiparazione, sul piano degli effetti dell'evento morte, riferibile alla persona fisica, all'estinzione della persona giuridica.

• **Il subentro di Agenzia delle entrate - Riscossione alle soppresse società del gruppo Equitalia come successione tra enti pubblici.**

Le Sezioni Unite hanno, in via preliminare, dichiarato che **la successione di Agenzia delle entrate - Riscossione alle società del gruppo Equitalia** debba qualificarsi **come successione tra enti pubblici**.

Pertanto, secondo i giudici di legittimità, se predetta successione attiene a una successione tra enti pubblici, va ribadito quanto affermato in un precedente orientamento risalente, ossia *"in tema di successione tra enti pubblici non vige un principio generale che regoli, ex se, il fenomeno successorio come successione a titolo universale;*

ma (...) nella carenza di norme in via generale regolatrici della particolare materia, non vige neppure il principio inverso, posto invece per le persone giuridiche private, secondo il quale, in caso di estinzione, il trasferimento dei beni di regola avviene, dopo liquidazione, a titolo particolare e limitatamente ai beni residui", potendo altresì "su tali direttrici affermarsi che, quante volte si sia in presenza del permanere degli scopi dell'ente pubblico soppresso in capo ad altro ente e risultino anche attuati il passaggio, sia pure parziale delle strutture, funzionalmente intese, e quello del complesso delle posizioni giuridiche già in testa all'ente soppresso, ivi si è pure in presenza di un fenomeno di successione in universum ius da uno ad altro ente".

Nella fattispecie della successione di Agenzia delle entrate-Riscossione alle società del gruppo Equitalia, incaricate della riscossione sul territorio nazionale, **due sono le norme essenziali regolatrici per mezzo delle quali il nuovo ente istituito subentra a quello soppresso senza l'esperimento di alcuna procedura di liquidazione**, quella di cui al comma 3 del suddetto articolo 1, dove è previsto che l'ente pubblico economico denominato Agenzia delle entrate - Riscossione, istituito con decorrenza dalla stessa data del primo luglio 2017 *"(a)l fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione", "**subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia** di cui al comma 1 e assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II e al titolo II, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602"*. L'altra norma è quella individuata dal comma 9 dell'art.1 citato, secondo cui, per quanto qui rileva, tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuità, a decorrere dalla stessa data del primo luglio 2017, il personale delle società del gruppo Equitalia, senza soluzione di continuità, e con la garanzia della conservazione della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data del trasferimento, è trasferito all'ente pubblico economico di nuova istituzione.

Secondo il Supremo Consesso, da ciò ne discende che la specifica disciplina del subentro *ex lege* del nuovo ente pubblico economico, espressamente qualificata dall'art.1, comma 3 D.L.n.193/2016, *"a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali"*, alle cessate società del gruppo Equitalia, con l'assunzione, da parte del nuovo ente, della qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del D.P.R. n.602/19, descrive, pur nel quadro della riconduzione della fattispecie estintiva delle società del gruppo Equitalia a una successione in *universum ius*, piuttosto il trasferimento tra enti pubblici, senza soluzione di continuità, del *munus publicum* riferito all'attività della riscossione, essenziale per il soddisfacimento delle esigenze della collettività, nell'ambito di un assetto organizzativo ritenuto più razionale, volto al perseguimento dei principi di efficienza e di efficacia, oltre che d'imparzialità, nell'ottica di una leale collaborazione con il contribuente, cui deve essere ispirata, secondo l'articolo 97 Cost., l'azione della pubblica amministrazione.

A tal proposito, la giurisprudenza amministrativa descrive la successione nel *munus* come fenomeno di natura pubblicistica, che si concretizza nel passaggio di attribuzioni tra amministrazioni pubbliche, con trasferimento sia della titolarità delle strutture burocratiche, sia dei rapporti attivi e passivi pendenti, contraddistinta da una stretta linea di continuità tra l'ente che si estingue e l'ente che subentra, senza, quindi, maturazione dei presupposti per aversi evento interruttivo ai sensi dell'art.79 D. lgs n.104/2010(cod. proc. amm.), che rinvia alla disciplina dell'interruzione del processo, secondo le norme del codice di procedura civile (Cons. Stato, sez. 5, 12 maggio 2015, n. 2354, Cons. Stato, sez. 6, ord. 11 settembre 2014, n. 4630; Cons. Stato sez. 6, 3 luglio 2014, 3369, relativamente alla successione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) all'Istituto Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Dipendenti della Pubblica Amministrazione (INPDAP)).

Ciò consente di affermare che la continuità sostanziale nell'esercizio, appunto, ininterrotto, della medesima attività di riscossione, già svolta dalle estinte società del gruppo Equitalia, da parte del nuovo ente pubblico economico, Agenzia delle entrate Riscossione, strumentale di Agenzia delle entrate, si riverberi anche sul piano processuale, senza dunque che il fenomeno legato al trasferimento del *munus publicum* comporti la necessità d'interruzione del processo in relazione a quanto disposto dagli articoli 299 e 300 c.p.c.

• L'insussistenza, nella fattispecie, della ratio fondante la disciplina dell'interruzione del processo.

In via preliminare, le Sezioni Unite, hanno rammentato che, in relazione a vicende pregresse riguardanti la successione ex lege tra enti pubblici, nell'esame di diverse fattispecie, qualificate

come successioni in universum, essa siano giunte a conclusioni differenti, in tema di ritenuta applicabilità delle norme in materia d'interruzione del processo.

Tanto premesso, il Supremo Consesso ha precisato che nelle ipotesi più direttamente assimilabili alla fattispecie oggetto d'esame, per le quali si è, in passato, affermata la necessità, comunque, in relazione all'affermata natura di successione in universum ius, (si veda Cass., SU, n. 10328/1996), nella ricorrenza dei relativi presupposti, dell'interruzione del giudizio, l'enunciato principio della non applicabilità della regola dell'ultrattività del mandato, deve trovare, piuttosto, la propria ragione giustificativa non in relazione all'applicabilità delle norme in tema d'interruzione del processo, ma **nel diverso principio dell'individuazione della giusta parte da evocare nel processo, alla stregua degli oneri di diligenza gravanti sulla controparte**.

Tanto chiarito, il Supremo Consesso ha altresì precisato che, nella fattispecie in esame, non sia ravvisabile quell'esigenza di tutela dell'effettività del contraddittorio, che è alla base della disciplina in tema d'interruzione del processo, di cui all'articolo 299 c.p.c. e ss., cioè quella di consentire alla parte colpita dall'evento interruttivo di difendersi senza pregiudizio, utilizzando tutti i poteri e le facoltà che la legge le riconosce, come chiarito dalla Corte costituzionale (Corte Cost., 27 gennaio 2010, n. 17; Corte Cost., 18 marzo 2005, n. 109).

E , invero, a parere della Corte, nella vicenda successoria *de qua* deve cogliersi un *quid unicum* in tema di rappresentanza processuale del nuovo ente, già oggetto di esame da parte delle Sezioni Unite; nello specifico, il nuovo ente pubblico economico è stato posto, sin dalla propria costituzione in condizione di svolgere, anche in relazione ai giudizi pendenti, le proprie difese, secondo quanto stabilito dalla norma primaria di cui all'art. 1 comma 8 D.L. n.193/2016, cui hanno fatto seguito l'articolo 4 del regolamento di amministrazione deliberato dal Comitato di Gestione di AdER del 26 marzo 2018, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 19 maggio 2018, ai sensi del Decreto Legislativo n. 300 del 1999, articolo 60, che, in particolare, al comma 3, ha stabilito che l'ente possa, oltre che del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi del Regio Decreto n. 1611 del 1933, articolo 43, continuare ad avvalersi, in via residuale, di avvocati del libero foro, e il verbale di adunanza e deliberazione del Comitato di Gestione del 17 dicembre 2018, laddove si assume la delibera di confermare la piena validità degli incarichi conferiti a professionisti del libero foro, dalla data di costituzione dell'ente, cioè dal primo luglio 2017, alla data di assunzione della delibera medesima.

Pertanto, l'inapplicabilità, nella fattispecie in esame, del principio di ultrattività del mandato al difensore di Equitalia S.p.A. già costituito nel giudizio di merito, in ragione dell'essere sopravvenuta l'istituzione del nuovo ente pubblico economico, operante, senza soluzione di continuità, nell'esercizio della medesima attività di riscossione, in pendenza del termine per proporre l'impugnazione avverso la sentenza di appello, si pone, pertanto, unicamente, in ragione dell'onere d'individuazione della giusta parte del processo (cfr. Cass., SU, 12 marzo 2013, n. 6070), alla stregua dell'onere di diligenza gravante sulla parte, stante la conoscibilità dell'evento, trattandosi di estinzione in virtu' di norma di legge, oggetto di pubblicazione in G.U.

b) L'operatività (o meno) del principio di ultrattività del mandato conferito al difensore e conclusosi con la sentenza oggetto di ricorso

Il Supremo Collegio, ha ritenuto nella sentenza in esame che si dovesse dare continuità al principio di diritto espresso da queste Sezioni Unite secondo cui ***"in tema di giudizio di legittimità, l'ultrattività del mandato in origine conferito al difensore dell'agente della riscossione, nominato e costituito nel giudizio concluso con la sentenza oggetto del ricorso per cassazione, non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso avverso la sentenza pronunciata nei confronti dell'agente della riscossione originariamente parte in causa, poichè la cessazione di questo e l'automatico subentro del successore sono disposti da una norma di legge, quale il Decreto Legge n. 193 del 2016"***.

In precedenza, le Sezioni Unite (Cass.S.U.n.15295/2014), nel precisare le condizioni e i limiti in presenza dei quali possa trovare applicazione la regola dell'ultrattività del mandato alle liti in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, **hanno chiarito che si pongono in termini di eccezione alla regola dell'ultrattività del mandato alle liti l'evenienza della certezza dell'evento successorio e l'incontrovertibilità della sua conoscibilità alla controparte**.

Pertanto, secondo la Corte di Cassazione, non vi è dubbio che, nel caso di specie, predetti elementi sussistano entrambi, essendo state le società del gruppo Equitalia- già fuse per incorporazione, con atto del 17 giugno 2016 e sciolte con decorrenza dal primo luglio 2017, per effetto di disposizione

di legge, il succitato art. 1 c.1 D.L. n.193/2016, che ha altresì disposto Decreto Legge n. 193 del 2016, articolo 1, comma 1, le stesse fossero cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, senza che fosse esperita alcuna procedura di liquidazione.

c) Natura dell'invalidità della notifica del ricorso per cassazione presso il difensore costituito nel giudizio di merito e sanatoria della stessa.

Il Collegio di legittimità, una volta affermata l'inapplicabilità alla fattispecie in esame del principio di ultrattività del mandato alle liti conferito in origine nel giudizio di merito al difensore della società poi estinta, ha ulteriormente ribadito il principio di diritto enucleato in una precedente ordinanza a Sezioni Unite (n.2087/2020) in cui è stato affermato che va ulteriormente prestata adesione a quanto già rilevato da queste Sezioni Unite nella succitata ordinanza, nella parte in cui hanno affermato che *"pertanto, la notifica del ricorso eseguita al suo successore "ex lege", cioè l'Agenzia delle entrate - Riscossione, nei confronti di detto originario difensore è invalida ma tale invalidità integra una mera nullità, suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell'agenzia stessa, vuoi a seguito della rinnovazione dell'atto introduttivo del giudizio, da ordinarsi, in caso di carenza di attività difensiva della parte intimata, ai sensi dell'articolo 291 c.p.c."*.

Inoltre, i giudici di legittimità nella sentenza in esame (**n.15911/2021**) hanno evidenziato che laddove la Suprema Corte ha ritenuto che, qualora la sanatoria del vizio di nullità della notifica non sia conseguita alla spontanea costituzione dell'agenzia stessa (come invece avvenuto, come si è visto, nel presente giudizio), debba procedersi alla rinnovazione, ex articolo 291 c.p.c., del ricorso presso la competente avvocatura dello Stato, da identificarsi nell'Avvocatura generale in Roma, è già stato oggetto di rimeditazione da parte delle Sezioni Unite nella pronuncia n.4845/2021, in cui, nel definire il medesimo giudizio, ne hanno corretto il principio di diritto nei seguenti termini: *"in tema di giudizio di legittimità, la notifica del ricorso eseguita al successore ex lege dell'agente della riscossione già parte in causa, cioè alla sopravvenuta Agenzia delle Entrate - Riscossione, è invalida se eseguita al difensore nominato dal precedente agente della riscossione, perchè l'ultrattività del mandato in origine conferito a quest'ultimo prima dell'istituzione del nuovo Ente, così nominato e costituito nel giudizio concluso con la sentenza oggetto del ricorso per cassazione, non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso, poiché la cessazione dell'originario agente della riscossione ed il subentro automatico del suo successore sono disposti da una norma di legge, quale il Decreto Legge n. 193 del 2016; pertanto, la notifica del ricorso eseguita al suo successore ex lege, cioè l'Agenzia delle Entrate Riscossione, nei confronti di detto originario difensore* ***è invalida, ma tale invalidità integra una nullità, suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell'Agenzia, vuoi a seguito della rinnovazione di quella notificazione, da eseguirsi, ove non già avvenuta, all'Agenzia stessa nella sua sede o al suo indirizzo di posta elettronica certificata****"*.

Inoltre, tale principio così come formulato, a parere delle Sezioni Unite si pone in linea di continuità con le argomentazioni già svolte dal Supremo Consesso, a Sezioni Unite, nella precedente sentenza n. 30008/19, laddove, ha affermato che, quanto alla rappresentanza processuale sul lato attivo del nuovo ente Agenzia delle entrate - Riscossione, si è osservato che non vi è alcun rapporto di regola ad eccezione tra avvalimento dell'avvocatura erariale e di avvocati del libero foro, ma semplicemente applicazione delle due facoltà in ragione della classificazione delle possibili evenienze.

Più nel dettaglio, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione per la rappresentanza e difesa in giudizio, può avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, articolo 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal richiamato articolo 43, comma 4, del citato regio decreto, di avvocati del libero foro, nel rispetto degli Decreto Legislativo n. 50 del 2016, articoli 4 e 17, e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 D.L.n.193/2016.

Alla luce di quanto hanno sin qui argomentato, le Sezioni Unite hanno dedotto che la sanatoria della nullità della notifica del ricorso per Cassazione indirizzata al difensore già costituito nel giudizio di merito per la società estinta, dante causa di AdER, possa ritenersi conseguente alla rinnovazione ex articolo 291 c.p.c. presso la sede legale di AdER, ovvero al suo indirizzo di posta elettronica certificata.

Avv. Maurizio Villani
Patrocinante in Cassazione
Avv. Lucia Morciano

Calcolo dei termini del ricorso tributario

Il conteggio dei termini del processo tributario si effettua applicando la disciplina generale dettata dal Codice di procedura civile.

Come nel processo civile anche in quello tributario occorre rispettare dei termini ben precisi. Infatti, i diversi atti processuali devono seguire un determinato ordine e vanno compiuti nei modi e nei tempi prescritti dalla legge. In particolare, per il **ricorso tributario, il calcolo dei termini** come va effettuato? E, più in generale, quali sono le regole per il computo dei termini del processo tributario?

Conoscere la risposta a queste domande è di primaria importanza per chi si occupa di contenzioso dinanzi agli organi della giustizia tributaria. I termini del processo tributario svolgono un ruolo determinante sia per l'impugnazione dell'atto impositivo (ad esempio, di una cartella esattoriale emessa per il mancato pagamento di un tributo o dei diritti dovuti annualmente per l'iscrizione alla Camera di commercio) e della sentenza sia per il deposito degli atti e dei documenti prima della trattazione della controversia.

L'errore di calcolo dei termini processuali tributari comporta l'inammissibilità degli atti processuali.

Sospensione feriale dei termini: come funziona nel processo tributario?

Cosa sono i termini processuali?

Il **termine processuale** è un arco di tempo previsto dalla legge per il compimento di un dato adempimento nel corso di un processo (ad esempio, per il deposito di un atto o per la notifica di un ricorso), al cui decorso viene attribuito un determinato rilievo. Infatti, la funzione del termine da un lato è quella di agevolare i soggetti processuali nel compimento degli atti, dando loro un adeguato spazio di tempo, e dall'altro è quella di consentire una sufficiente concentrazione delle attività processuali al fine di un più ordinato e celere svolgimento del processo.

La disciplina generale dei termini processuali è contenuta negli **articoli 152** e **155** del **Codice di procedura civile**.

Quali sono le tipologie di termini processuali?

I termini processuali si classificano in:

- **legali**, se sono previsti da una norma di legge;
- **giudiziali**, se sono assegnati dal giudice [1].

I **termini legali**, a loro volta, si distinguono in:

- **dilatori**, quando fissano il momento prima del quale un atto non può essere compiuto;
- **acceleratori**, quando indicano il momento entro il quale un atto può essere o deve essere compiuto.

I **termini acceleratori** si distinguono ulteriormente in:

1. **ordinatori**, rivolti a regolare l'attività processuale in vista del normale andamento del processo;
2. **perentori**, che impongono di compiere l'atto entro un determinato termine a pena di decadenza.

Come si calcolano i termini del processo tributario?

Per il computo dei **termini processuali tributari** valgono le medesime disposizioni previste per il processo civile, ovvero quelle contenute nell'articolo 155 del Codice di procedura civile. Pertanto, se si tratta di **termini a giorni** o **ad ore**, dal conteggio vanno esclusi il giorno o l'ora iniziali[2].

In altre parole, bisogna partire dal presupposto che il termine è un determinato periodo che ha un giorno di partenza iniziale (**dies a quo**) e un giorno finale o di scadenza (**dies ad quem**). Il lasso di tempo intercorrente tra questi due giorni è la sua durata. Quando si deve conteggiare un termine a giorni o ad ore non si deve tenere conto delle frazioni e il giorno va conteggiato per intero. Inoltre, non si deve tenere conto del giorno iniziale ma si computa il giorno di scadenza.

Prendiamo ad esempio il **ricorso tributario** che, per legge, deve essere proposto entro **60 giorni** dalla data di notifica dell'atto impugnato [3]. Peraltro, si tratta di un **termine perentorio** la cui inosservanza comporta **l'inammissibilità** del ricorso.

Se l'atto da impugnare è stato notificato il 23 aprile, il termine dei 60 giorni entro il quale

deve essere proposto il ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria scadrà il 22 giugno, pena l'inammissibilità del ricorso medesimo. In tal caso, nel computo del termine non si calcola il giorno iniziale, ovvero il 23 aprile, bensì si conteggia quello finale, cioè il 22 giugno.
Se si tratta, invece, di t**ermini a mesi o ad anni**, si deve osservare il **calendario comune**, perciò, la scadenza si verifica nel giorno del mese o dell'anno corrispondente a quello del mese o dell'anno iniziale, indipendentemente dall'effettivo numero di giorni compresi in quel periodo.
Ad esempio, se per il deposito in cancelleria di un determinato atto il giudice fissa il termine di 2 mesi dall'ultima udienza, che si è tenuta il 18 marzo, detto termine scadrà il 18 maggio.
Sia nel computo dei termini a giorni sia nel computo dei termini in mesi o anni bisogna tenere conto della **sospensione feriale**, che opera dal **1° agosto** al **31 agosto** di ogni anno.
Se viene fissato il termine di 1 anno, scade lo stesso giorno dell'anno successivo. In sostanza, se viene stabilito il termine di 1 anno dal 18 settembre, il termine scadrà il 18 settembre dall'anno successivo.
Nel conteggio non si devono considerare i 365 giorni né si deve tenere conto se l'anno sia bisestile o meno ma bisogna prendere in considerazione la **sospensione feriale**. Quindi, visto che la sospensione feriale va dal 1° agosto al 31 agosto, il termine processuale ad 1 anno decorrente dal 18 settembre dell'anno X, scadrà il 19 ottobre dell'anno Y.
Allo stesso modo, nell'ipotesi del termine a mesi, non si calcola il numero di giorni che compongono il mese (ovvero 30 o 31) e neanche che febbraio ha 28 giorni. Ne consegue che se il termine è di 1 mese dal 18 marzo, scadrà il 18 aprile.
Inoltre, nel computo dei termini si calcolano i **giorni festivi**. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al **primo giorno utile** (seguente) non festivo. Sono giorni festivi ad esempio: il 1° gennaio, il 6 gennaio, il lunedì di Pasqua, il 1° maggio, ecc. [4].
Il **sabato** si considera giornata lavorativa, per quanto attiene il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, mentre per gli atti processuali da compiere fuori udienza, ad esempio quelli che vanno depositati in cancelleria, se il termine scade di sabato, è prorogato al giorno successivo non festivo, di norma il lunedì.

Contenzioso tributario: come possono essere i termini?

Nel **contenzioso tributario**, il termine per la proposizione e il deposito del ricorso, dei motivi aggiunti e dell'appello, è un "**termine comune**" nel cui computo non bisogna considerare il giorno iniziale ma quello finale. *fonte www.laleggepertutti.it*
Invece, il termine per il deposito di documenti, di memorie e dell'istanza di discussione in pubblica udienza è un "**termine libero**" nel cui calcolo non si considerano né il giorno iniziale né il giorno finale.
Al deposito di documenti, di memorie e dell'istanza in pubblica udienza si può applicare anche il cosiddetto "**termine a ritroso**", il cui calcolo inizia dal giorno finale.
Si pensi all'ipotesi di alcune memorie che devono essere depositate almeno 5 giorni prima dell'udienza. Se l'udienza è fissata per il 15 giugno, nel calcolo del termine non si considera il 15 giugno ma si inizia a conteggiare andando all'indietro, quindi, dal 14 giugno. In tal modo, il giorno finale per il deposito delle memorie è il 10 giugno e va conteggiato.
Se il termine a ritroso cade di sabato o in un giorno festivo, si anticipa al giorno precedente non festivo (nel caso del sabato, di norma, il venerdì).

Sospensione feriale dei termini: come funziona nel processo tributario?
Si è già detto in precedenza che i termini processuali rimangono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno e iniziano nuovamente a decorrere alla fine di detto periodo, quindi, dal 1°settembre. Nell'ipotesi in cui il decorso inizia durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è posticipato alla fine del periodo di sospensione [5].
Ad esempio, se si riceve un avviso di accertamento il 12 luglio, il ricorso dovrà essere presentato entro l'11 ottobre in quanto si calcolano: 19 giorni a luglio, zero giorni ad agosto, 30 giorni a settembre e 11 giorni ad ottobre per un totale di 60 giorni prescritti dalla legge.

www.laleggepertutti.it
Autore: Sabrina Mirabelli

note
[1] Art. 152 cod. proc. civ.
[2] Art. 155 cod. proc. civ.
[3] Art. 21. D. Lgs. n. 546/1992.
[4] Artt. 1 e 2 L. n.260/1949.
[5] Art. 1 L. n. 742/1969.

Autovelox, multa nulla se notificata dopo 90 giorni

Comune condannato a pagare anche le spese legali

La **multa dell'autovelox è nulla se notificata al trasgressore dopo più di 90 giorni**. A ribadire l'annullabilità della sanzione per superamento dei tempi previsti, di appunto 90 giorni, dall'articolo 201 del Codice della Strada, è una recente sentenza (n° 5/2022 del 10 febbraio) del Giudice di Pace di Acqui Terme, provincia di Alessandria, che **ha accolto il ricorso di un automobilista e ha condannato il Comune anche a rimborsare le spese legali** al ricorrente.

Sanzione per eccesso di velocità

L'automobilista, multato dall'autovelox per eccesso di velocità, ha presentato ricorso chiedendo l'annullamento del verbale. L'infrazione, elevata a proprio carico dalla Polizia Locale e accertata con apparecchiatura elettronica in circostanze tali da non consentire la notifica immediata, risultava essere avvenuta il **9 febbraio 2021** mentre l'atto veniva consegnato al servizio postale per la notifica al trasgressore solo in data **21 maggio 2021**.

La tesi dell'ente comunale respinta dal giudice

Il Giudice di Pace non ha accolto la tesi dell'amministrazione comunale che sosteneva la possibilità dell'esistenza di un **giustificato scostamento tra il momento dell'infrazione e quello dell'effettiva identificazione del trasgressore** (in questo caso avvenuto 14 giorni dopo l'infrazione) posticipando così il decorrere il termine della notifica dalla data d'identificazione.

Motivando il respingimento della tesi del Comune, il giudice ha spiegato che una tale interpretazione della norma aprirebbe una "indebita area, non tanto di discrezionalità della Pubblica Amministrazione, quanto di **assoluta arbitrarietà**, ed, in ogni caso, manifestamente illegittima per violazione dell'art. 201 CdS, poiché legittimerebbe ogni Comune, a seconda delle dimensioni, della dotazione organica e delle risorse a disposizione, nonché finanche invocando il proprio dissesto finanziario, ad invocare l'esimente del ritardo congruo, come intercorso tra accertamento dell'infrazione ed accertamento ed identificazione del colpevole".

Alla luce di tale motivazioni, il giudice ha stabilito l'annullamento della sanzione e ha condannato l'Ente al rimborso delle spese legali del ricorrente.

Fonte www.motorionline.com
Gaetano Scavuzzo

Rompe pneumatico a causa di un tombino, citato il Comune per ottenere il risarcimento

L'agrigentino si è rivolto al giudice di pace. L'ente ha già deciso di costituirsi in giudizio per ottenere il rigetto della domanda

Rompe la ruota anteriore sinistra della sua Mercedes mentre percorre la via XX Settembre dove è incappato in un tombino sottomesso rispetto al manto stradale. Era il 18 luglio del 2021 quando l'agrigentino, inevitabilmente infuriato, doveva correre ai ripari per sistemare la sua autovettura. Pochi mesi dopo, l'uomo ha citato - dinanzi al giudice di pace di Agrigento - il Comune. Chiede il risarcimento del danno patito a causa del Municipio. Palazzo dei Giganti però non ci sta a pagare ed ha già deciso di costituirsi in giudizio per chiedere il rigetto della domanda di risarcimento danni "poiché - scrivono - infondata in fatto e in diritto". È stato nominato, per la difesa e rappresentanza dell'ente, l'avvocato Agata Vecchio, funzionario specialista del primo settore.

Estratto di ruolo e della connessa problematica dell'interesse ad agire

A cura del Dott. Emilio Longobardi

Si segnala un'interessante sentenza del Giudice di Pace di Cava de' Tirreni, Luigi Vingiani in materia di impugnabilità dell'estratto di ruolo e della connessa problematica dell'interesse ad agire.
Il dott. Vingiani dopo avere trattato l'istituto di cui all'art. 100 c.p.c richiamando giurisprudenza di legittimità e della Corte di Giustizia Europea passa ad analizzare le norme disciplinanti l'autotutela in materia tributaria e coordina i due istituti ritenendo sussistente l'interesse ad agire laddove la strada dell'autotutela: "non abbia avuto alcun esito o abbia avuto un esito negativo" diversamente assume che: " impedire la tutela giudiziaria in una fase successiva costituirebbe un ostacolo intollerabile all'esercizio del diritto di difesa tutelato dall'art.24 della Costituzione".
Nella sentenza si passa poi ad analizzare il caso pratico ove viene ritenuta la sussistenza dell'interesse ad agire in quanto alla istanza di sgravio del contribuente non è seguita alcuna comunicazione da parte dell'esattore , né è stato effettuato lo sgravio (nel termine di 220 giorni) ma vi è stata costituzione in giudizio in cui è stato contestato il decorso del termine di prescrizione, avvalorando in tal modo, a parere del giudicante l'interesse dell'opponente ad agire in giudizio, in ragione della permanenza del proprio nominativo all'interno dei ruoli esattoriali, al fine di accertare la prescrizione del credito ed impedire in tal modo che la procedura di riscossione possa ulteriormente proseguire in suo danno anche determinandosi maggiori interessi e richiamando giurisprudenza di legittimità e di merito.
La questione è di grande attualità e deve essere affrontata alla luce dell'art. 3-bis DL 146/2021, convertito in Legge n. 215/2021, avente ad oggetto la non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo dovendo anche verificarsi se lo *jus superveniens* abbia o meno valore retroattivo, con eventuale applicabilità anche ai giudizi tributari in corso.
A tal uopo va segnalato che con riferimento a tale aspetto sono stati rimessi gli atti al Primo Presidente per la eventuale assegnazione alle Sezioni Unite con ordinanza interlocutoria n. 4526 del 11.02.2022.

Sentenza n. 445/2022
Reg. Gen. 1509/2020
Cron. n. 1035/2022

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CAVA DE' TIRRENI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI CAVA DE' TIRRENI, DOTT. LUIGI VINGIANI
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE SENTENZA
nel procedimento civile n. **1509** dell'anno **2020**
TRA
VALENTE FELICE EMANUELE rappresentato e difeso dall'avv. **Lucia Pisapia** presso il cui studio elettivamente domiciliato in **Via Atenolfi, 33 Cava de' Tirreni** in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione
ATTORE
E
RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A. BUSINESS DIGITAL GRUPPO MEDIASET in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. **Salvatore Pino** e **Giovanni Mangialardi** presso il cui studio elettivamente domiciliato in **Via Arce 37 Salerno presso avv. Incutti** in virtù di procura in atti
CONVENUTA
E
FELTRI VITTORIO rapp.to e difeso dall'avv. **Luca Lo Giudice** con studio in Corso V. Emanuele 11, 30 - Milano
CONVENUTO
avente per oggetto: RISARCIMENTO DANNI
e trattenuta per la decisione all'udienza **6/12/21** sulle conclusioni prese dai procuratori delle parti alla medesima udienza, come da relativo verbale in atti

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- La presente sentenza viene redatta con la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti di causa e delle ragioni giuridiche della decisione anche con riferimenti a precedenti conformi così come previsto dagli artt. 132 n.4 e 118 att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 legge 69/2009.
Si osserva, inoltre, che le restanti questioni se non trattate non andranno per questo ritenute come omesse, ben potendo le stesse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
2.- La domanda ha ad oggetto la richiesta di risarcimento

danni nei confronti del dott. Vittorio Feltri e dell'emittente televisiva a seguito di alcune affermazioni profferite durante la trasmissione "Fuori dal coro" andata in onda il 21.4.2020 su Rete 4.

Deduce l'attore che nella fattispecie le affermazioni del convenuto Feltri "*Perché mai dovremmo andare in Campania? A fare i parcheggiatori abusivi? Sono gente che è nutrita di rabbia nei nostri confronti perché subisce una sorta di complesso di inferiorità, io non credo ai complessi di inferiorità credo che i meridionali in molti casi sono inferiori*" configurerebbero i reati previsti e puniti dall'art. 604 bis lett. a) codice penale (istigazione all'odio razziale e propaganda razzista) e/o dall'art. 595 codice penale (diffamazione).

I convenuti hanno sollevato alcune eccezioni preliminari, hanno negato il presupposto del dolo nelle dichiarazioni del Feltri ed hanno contestato la fondatezza della domanda.

Con ordinanza del 16-23 Novembre 2020 sono state disattese le eccezioni di incompetenza per territorio e di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita e le parti sono state invitate ad esperire il tentativo di mediazione che non ha avuto alcun esito. Le spese sono state riservate al definitivo.

Precisate le conclusioni la causa è stata riservata per la decisone concedendo alle parti un termine per note illustrative.

3.- Preliminarmente, va ribadito quanto sancito nell'ordinanza interlocutoria ed in particolare l'infondatezza delle eccezioni preliminari di incompetenza territoriale del giudice adito e di improcedibilità per mancato esperimento della negoziazione assistita.

3.1.- Invero il problema dell'individuazione del giudice del luogo ove è sorta l'obbligazione risarcitoria, competente ai sensi dell'art. 20 c.p.c. in relazione alle domande dirette a far valere la lesione dei diritti della personalità mediante l'uso di mezzi di comunicazione di massa, ha formato oggetto di ripetuti interventi della Suprema Corte, inizialmente con riferimento alla stampa, periodica e non (Cass. n. 6148/1992, 3733/1995, 5374/1995, 7037/1997, 5299/1999,13042/1999, 4599/2000, 10120/2000).

Dopo aver osservato che l'evento dannoso non può ritenersi localizzato esclusivamente nel luogo in cui il titolare del diritto leso ha il suo domicilio, ma deve considerarsi verificato in tutti i luoghi in cui la pubblicazione viene diffusa, anche se non può disconoscersi che il luogo del domicilio sia quello in cui l'evento dannoso assume maggiore rilevanza, si è, tuttavia, ritenuto che la diffusione dell'evento su tutto il territorio nazionale impone, in ossequio al principio affermato dall'art. 25 Cost., di limitare la scelta della competenza ad un luogo certo e individuabile in base a un criterio oggettivo unico che non può che essere quello in cui il periodico è pubblicato perché in detto luogo la notizia stampata diviene per la prima volta pubblica e perciò idonea a pregiudicare l'altrui diritto.

Tale conclusione è stata poi estesa anche all'ipotesi di lesione alla reputazione conseguente alla diffusione di una trasmissione televisiva, individuandosi il luogo nel quale sorge l'obbligazione risarcitoria nella località ove sono situati gli studi televisivi nei quali viene realizzato e diffuso il programma televisivo, poiché è in tale luogo ed in tale momento che la notizia diviene pubblica e perciò idonea a pregiudicare l'altrui diritto, così realizzandosi l'illecito nella sua interezza, come fatto costituito dal comportamento e dall'evento dannoso ad esso collegato da nesso di causalità non potendosi fare applicazione dell'art. 30, comma 5, della legge 6 agosto 1990 n. 223, recante la disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato, secondo la quale, per i reati di diffamazione attraverso trasmissioni consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato, il foro competente è determinato dal luogo di residenza della persona offesa, trattandosi di norma speciale relativa alla competenza in materia penale in ordine a specifica ipotesi di reato, che non può essere invocata in relazione all'individuazione del giudice competente in materia di controversie civili.

In linea con tali principi le sezioni Unite della Corte di Cassazione, nei casi di lesioni di diritti individuali della persona costituzionalmente protetti e causati a mezzo organi di stampa hanno dettato il seguente e definitivo principio: "*Nel giudizio promosso per il risarcimento dei danni conseguenti al contenuto diffamatorio di una trasmissione televisiva e, più in generale, di quelli derivanti dal pregiudico dei diritti della personalità recati da mezzi di comunicazione di massa, la competenza per territorio si radica, in riferimento al "forum commissi delicti" di cui all'art. 20 cod. proc. civ., nel luogo del domicilio (o della sede della persona giuridica) o, in caso di diversità, anche della residenza del soggetto danneggiato. Tale individuatone - che corrisponde al luogo in cui si realizzano le ricadute negative della lesione della reputazione - consente, da un lato, di evitare un criterio "ambulatorio" della competenza, potenzialmente lesivo del principio costituzionale della precostituzione del giudice, e, dall'altro, si presenta aderente alla concezione del danno risarcibile inteso non come danno-evento, bensì come danno-conseguenza, permettendo, infine, di individuare il giudice competente in modo da favorire il danneggiato che, in simili controversie, è solitamente il soggetto più debole*" (Cass. Sez. Unite, Ordinanza n.21661 del 13/10/2009).

Alla stregua delle suesposte considerazioni, l'eccezione di incompetenza territoriale va rigettata e, conseguentemente, va dichiarata la competenza territoriale del giudice adito a conoscere della controversia in quanto il suo ufficio è compreso del luogo di domicilio dell'attore.

3.2.- Va disattesa, in secondo luogo, anche l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita.

Invero, la domanda è stata espressamente limitata in Euro 1000 e per tale importo non è prevista l'obbligatorietà

della negoziazione assistita.
La negoziazione non si applica nei casi in cui la parte può stare in giudizio personalmente ed in particolare si osserva che l'art.82 CPC dispone che "*Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede euro 1.100*".
3.3.- La presente controversia rientra, invece, tra quelle per le quali il novellato D.Lgs. 28/2010 (art. 5 comma 1 bis d.lgs. 28/2010) prevede il tentativo obbligatorio di mediazione. Tale tentativo costituisce condizione di procedibilità della domanda per cui le parti sono state invitate ad esperire tale procedura senza ottenere alcun esito.
4.- Nel merito la domanda, così come proposta, è inammissibile ed infondata.
4.1.- Preliminarmente va rilevato che, alla stregua del disposto degli artt.81 e 90 CPC che per acquistare la qualità di parte occorre prospettare di avere una propria posizione giuridica sostanziale rispetto al giudizio ed all'oggetto del giudizio.
L'interesse ad agire viene infatti determinato solo dalla titolarità della posizione giuridica garantita dall'ordinamento.
La coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio sono titolari dei relativi diritti ed obblighi, è accertabile di ufficio, trattandosi di materia attinente alla legittima instaurazione del contraddittorio.
La questione della legittimazione delle parti, essendo pertanto di ordine pubblico, è deducibile in ogni stato e grado del processo, con la sola preclusione del giudicato quando la questione stessa abbia formato oggetto di contestazione e la relativa decisione non impugnata sia passata in giudicato. (Cfr. Cass. 27.10.1995 n.11190 e Cass. 27.7.1998 n.7337).
Non va sottaciuto, infine, che il procedimento innanzi al Giudice di pace è improntato a caratteristiche di celerilà ed accelerazione per cui di norma va definito in un sola udienza e che comunque anche per esso valgono le preclusioni dell'ordinario procedimento civile, secondo cui il termine ultimo per la produzione di documenti è individuato nell'udienza in cui sono ammessi i mezzi istruttori.
Orbene, nel caso in esame deve rilevarsi la carenza di legittimazione e di interesse ad agire dell'attore dal momento che non vi è dubbio che le frasi pronunciate dal Feltri fossero - nemmeno implicitamente- dirette all'attore il quale, d'altronde, non può sostenere che agisce *a tutela dei diritti del popolo del meridione* giacché ai sensi dell'art.81 CPC "*fuori dei casi espressamente previsti dalla legge ,nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui*".
4.2.- Nel merito, posto che le affermazioni irridenti e grossolane del Feltri lasciano trasparire sentimenti di antipatia nei confronti dei meridionali va, comunque, rilevato la insussistenza dei reati ipotizzati *(604 bis lett.a) C.P. e/o dall'art.595 C.P.)*.
Si osserva in primo luogo, che tali affermazioni sono generiche giacché, chiosando con una nota affermazione di un filosofo napoletano,"si è sempre meridionali di qualcuno" ed in secondo luogo, poiché, non vi è nelle parole profferite dal Feltri, alcuna discriminazione razziale o etnica, che, se riferita agli italiani, è del tutto ovvio che non vi è alcuna differenza di etnia o di razza tra gli italiani "settentrionali" e gli italiani "meridionali".
La Suprema Corte decidendo un caso analogo nei confronti della popolazione veneta, ha sancito che "*non integra il reato di diffamazione l'affermazione offensiva, caratterista da preconcetti e luoghi comuni, che non consenta l'individuazione specifica ovvero riferimenti inequivoci a circostanze e fatti di notoria conoscenza attribuibili ad un determinato individuo, giacché il soggetto passivo del reato deve essere individuabile, in termini di affidabile certezza, dalla stessa prospettatone oggettiva dell'offesa, quale si desume anche dal contesto in cui è inserita. Tale criterio* — è il principio di diritto enunciato dalla Corte — *non è surrogabile con intuizioni o con soggettive congetture che possano insorgere in chi, per sua scienza diretta, può essere consapevole, di fronte alla genericità di un'accusa denigratoria, di poter essere uno dei destinatari*". Nel caso in esame, l'imputato "*nel definire i 'veneti...ubriaconi alcolizzati', ha fatto affermazioni del tutto generiche, indubbiamente caratterizzate da preconcetti e luoghi comuni (con riferimento alle asserite caratteristiche di abitanti in una determinata zona del territorio nazionale) ma prive di specifica connessione con l'operato e la figura di soggetti determinati o determinabili". "Le affermazioni non sono riconducibili nel concetto di 'odio razzale o etnico' ne' comunque possono considerarsi potenzialmente discriminatori nei confronti di una determinata categoria di soggetti appartenenti ad una determinata razza, nazionalità o religione*". (Cfr. Cass. 23.2.2016 n.24065).
In definitiva la domanda è inammissibile ed infondata nel merito e va disattesa.
5.- La natura della controversia, la difficoltà delle questioni interpretative ad essa connesse, il contrasto ancora esistente tra i giudici di merito, le reciproche soccombenze, costituiscono gravi e giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Cava de' Tirreni, dott. Luigi Vingiani, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Valente Felice Emanuele nei confronti di Reti televisive Italiane s.p.a. Business Digital Gruppo Mediaset e di Feltri Vittorio con atto di citazione ritualmente notificato, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:

1. Dichiara inammissibile e rigetta nel merito la domanda;
2. Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Cava de' Tirreni lì 20/02/2022

Cause condominiali: competenza

Qual è il giudice competente per le controversie in materia di condominio? Il regolamento può individuare un foro convenzionale per impugnare le delibere dell'assemblea.

Quando sorge una controversia in materia condominiale è necessario individuare il giudice competente davanti al quale proporre la causa. A tal fine, il Codice di procedura civile ha prestabilito delle regole oggettive che non possono essere derogate (salvo, come vedremo più avanti, per quanto attiene all'impugnazione delle delibere dell'assemblea). Tale immodificabilità – che deriva dall'articolo 25 della Costituzione – è rivolta ad evitare che si possano scegliere giudici di comodo sperando in una loro compiacenza.

Per individuare la **competenza nelle cause condominiali** bisogna quindi far riferimento a tali regole che si distinguono in base alla **materia** e al **valore della controversia** e in base al **territorio**. Qui di seguito vedremo meglio come funzionano.

Indice

1. Competenza per materia nelle cause condominiali
2. Competenza per valore nelle cause condominiali
3. Competenza per territorio nelle cause condominiali

Competenza per materia nelle cause condominiali

È sempre competente il **giudice di pace**, indipendentemente dal valore della causa, per le controversie condominiali in materia di:

- osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
- apposizione di termini;
- misura e modalità d'uso dei servizi di condominio di case;
- rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superano la normale tollerabilità;
- opposizione a sanzioni amministrative e alle ordinanze-ingiunzione o di confisca salvo che relative alle materie attribuite al tribunale.

Per **modalità d'uso dei servizi condominiali** s'intende il modo in cui il diritto d'uso dei singoli condomini deve essere esercitato. In questi casi, è competente:

- il giudice di pace per le controversie fra condomini relative ai limiti qualitativi di esercizio del diritto;
- il tribunale quando viene negato il diritto d'uso o si discute dell'esistenza, anche parziale, del diritto di comproprietà del singolo condomino.

Per **misura dei servizi condominiali** s'intende invece la portata quantitativa o l'estensione del diritto di uso dei singoli condomini nei riguardi del servizio comune. La competenza spetta:

- al giudice di pace per le controversie che riguardano i limiti quantitativi di godimento di un servizio o di un bene spettante al singolo condomino;
- al tribunale per le controversie inerenti al regolamento dei rapporti economici tra i condomini relativi all'uso e al godimento dei servizi comuni e, in genere, quando il carattere patrimoniale della causa prevale sull'accertamento della misura o della modalità d'uso.

Le azioni dirette a far **cessare le immissioni che superano la normale tollerabilità**, se riguardano i rapporti tra proprietari (o anche detentori o possessori) di immobili abitativi, sono di competenza del giudice di pace.

La competenza per materia è inderogabile dalle parti.

Competenza per valore nelle cause condominiali

Nelle altre cause relative a **beni mobili** (se non attribuite dalla legge alla competenza di altro giudice) il giudice di pace è competente fino all'ammontare di **5.000 euro**. Oltre tale soglia si deve agire in **tribunale**.

La competenza per valore è inderogabile dalle parti.

Competenza per territorio nelle cause condominiali

Una volta accertato che la controversia, secondo le regole di **competenza per materia e valore**, spetta al giudice di pace o al tribunale, il criterio della competenza territoriale serve per individuare quale tra i diversi giudici di pace e tribunali distribuiti sul territorio nazionale deve essere investito della controversia al fine di poterla giudicare.

Le controversie tra condòmini oppure tra condòmini e

condominio sono di competenza del giudice in cui **si trovano i beni comuni** o la maggior parte di essi. Quindi, nel caso delle cause in materia condominiale, si tratta del **luogo ove si trova l'immobile** in condominio.
Il foro tra condòmini è esclusivo ma **derogabile tramite accordo tra le parti**.
Pertanto, il regolamento condominiale può prevedere un foro convenzionale per le controversie relative al regolamento stesso.
Secondo la Cassazione, il regolamento di condomino può individuare un **foro per impugnare le delibere dell'assemblea**. Il codice di rito, infatti, prevede la competenza esclusiva del giudice del luogo in cui si trova l'immobile ma ciò non significa che la stessa sia anche **inderogabile**.
La Suprema Corte, ha ricordato che l'articolo 23 del Codice di procedura civile introduce un foro speciale esclusivo per le controversie tra condomini, stabilendo che per esse è competente il giudice del luogo in cui si trova l'immobile condominiale. Tuttavia, ha precisato la Cassazione, il carattere esclusivo del foro non significa che lo stesso sia anche inderogabile; le ipotesi di inderogabilità della competenza territoriale sono infatti stabilite dall'articolo 28 del cod. proc. civ., e non vi rientra il foro per le cause tra condomini. Il foro ex articolo 23 del Codice è, quindi, **derogabile in presenza di un accordo tra le parti sul punto**.
Inoltre, l'accordo con il quale i condomini stabiliscono convenzionalmente il foro territorialmente competente a conoscere ogni controversia relativa al regolamento di condominio è applicabile a tutte le cause a qualsiasi titolo connesse con l'operatività del regolamento stesso, il quale, in senso proprio, è l'atto di autorganizzazione a contenuto tipico normativo approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'articolo 1136 Cod. civ. e che contiene le norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione.
Ne consegue, ha concluso la Cassazione, che la clausola del **regolamento di condominio** che individua un foro convenzionale per ogni controversia a esso "relativa" deve interpretarsi come operante con riguardo alla lite instaurata mediante impugnazione di una deliberazione dell'assemblea per vizi relativi alla ripartizione delle spese, trattandosi di controversia in cui il regolamento può rappresentare un fatto costitutivo della pretesa, congiunto ad altri.

SENTENZA
Cass. civ., sez. II, sent., 14 gennaio 2022, n. 1068
Presidente Manna – Relatore Scarpa
Fatti di causa
P.C. e A.A.A. hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 1276/2016 dell'1 aprile 2016. Gli intimati Condominio (omissis) e Organizzazione Eurotel Italia s.r.l. non hanno svolto attività difensive.
La sentenza impugnata, rigettando l'appello proposto da P.C. e A.A.A. contro la sentenza n. 13523/2012 resa dal Tribunale di Milano, ha confermato la mancanza di legittimazione passiva della Organizzazione Eurotel Italia s.r.l. rispetto alla domanda di impugnazione della Delib. condominiale 14 novembre 2010, proposta dagli attori, a nulla rilevando che fosse tale società, o una persona fisica, l'effettivo amministratore del Condominio (omissis) . La Corte d'appello ha altresì confermato la statuizione resa in primo grado dal Tribunale di incompetenza per territorio, essendo competente il Tribunale di Tempio Pausania, sezione distaccata di Olbia, in forza del foro esclusivo di cui all'art. 23 c.p.c., escludendo altresì che tale foro fosse stato derogato in favore del foro di Milano dall'art. 32 regolamento condominiale.
Su proposta del relatore, che riteneva che il giudizio non potesse essere proseguito in grado di appello (art. 382 c.p.c., comma 3) e che quindi il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il presidente fissava l'adunanza della Camera di consiglio per il giorno 30 novembre 2017.
I ricorrenti presentarono memoria ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., comma 2.
Il Collegio affermò, tuttavia, che non ricorresse l'ipotesi prevista dall'art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1, sicché la causa, con ordinanza interlocutoria n. 3149/2018, venne rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice e rinviata a nuovo ruolo.
Il ricorso è stato quindi deciso in Camera di consiglio procedendo nelle forme di cui al D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176. I ricorrenti hanno presentato memoria.
Ragioni della decisione
Il primo motivo di ricorso di P.C. e A.A.A. deduce la violazione e falsa od omessa applicazione degli artt. 28 e 29 c.p.c., in relazione al foro convenzionale esclusivo previsto dall'art. 32 regolamento condominiale.
Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa od omessa applicazione dell'art. 78, comma 2 e art. 33, comma 2, lett. u), Codice del consumo, D.Lgs. n. 206 del 2005, in relazione al "foro del consumatore", trattandosi di condominio in multiproprietà a godimento turnario.
Il terzo motivo di ricorso allega la violazione degli artt. 1362,1363,1366,1369 e 1370 c.c., quanto all'interpretazione dall'art. 32 regolamento

condominiale.
In via pregiudiziale, si osserva che il giudizio concerne un'impugnazione di deliberazione assembleare condominiale ex art. 1137 c.c., in tema di approvazione di consuntivi e ripartizione di spese, proposta dai condomini P.C. e A.A.A. nei confronti del Condominio (omissis) e della Organizzazione Eurotel Italia s.r.l.. Con riferimento a quest'ultima, sia il Tribunale che la Corte d'appello hanno dichiarato la mancanza di legittimazione passiva, essendo, del resto, consolidato l'orientamento di questa Corte secondo cui spetta in via esclusiva al condominio, rappresentato dal proprio amministratore, e non certo all'amministratore in proprio, la legittimazione a resistere nei giudizi promossi dai condomini per l'annullamento delle delibere assembleari (Cass. Sez. 2, 20/04/2005, n. 8286; Cass. Sez. 2, 14/12/1999, n. 14037; Cass. Sez. 2, 19/11/1992, n. 12379).
Trattandosi, peraltro, di unico giudizio con pluralità di domande, l'una verso il Condominio (omissis) , e l'altra verso la Organizzazione Eurotel Italia s.r.l.,

la sentenza di primo grado – che, pur in difetto di un esplicito provvedimento di separazione, aveva declinato la competenza per territorio sulla domanda di impugnazione ex art. 1137 c.c., proposta nei confronti del Condominio, ravvisando la competenza del forum rei sitae, ai sensi dell'art. 23 c.p.c., ed aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva della convenuta società – conteneva diverse decisioni ciascuna relativa alle varie domande proposte da P.C. e A.A.A. .
Ritiene il Collegio che la sentenza di primo grado non doveva, a norma dell'art. 42 c.p.c., essere impugnata soltanto con l'istanza di regolamento (necessario) di competenza, sicché era ammissibile l'appello proposto, avendo il gravame riguardato non unicamente la questione relativa alla violazione delle norme sulla competenza, ma anche la risoluzione di ulteriori questioni – di carattere sostanziale o processuale, pregiudiziali di rito o preliminari di merito – che erano state oggetto di decisione (Cass. Sez. 6 – 3, 19/09/2013, n. 21507; Cass. Sez. 1, 10/01/2011, n. 371; Cass. Sez. 2, 23/04/2010, n. 9754; Cass. Sez. 1, 12/01/2007, n. 563).
Il primo ed il terzo motivo di ricorso, esaminabili congiuntamente, vanno poi accolti, rimanendo assorbito il secondo motivo.
Come da questa Corte già deciso in precedente reso tra le stesse parti (Cass. Sez. 6 – 2, 25/08/2015, n. 17130), occorre considerare che l'art. 23 c.p.c., introduce un foro speciale esclusivo per le controversie tra condomini, stabilendo che per esse è competente il giudice del luogo in cui si trova l'immobile condominiale (Cass., Sez. Un., 18/09/2006, n. 20076). Il carattere esclusivo del foro non significa tuttavia che lo stesso sia anche inderogabile; le ipotesi di inderogabilità della competenza territoriale sono stabilite dall'art. 28 c.p.c., e non vi rientra il foro per le cause tra condomini. Il foro ex art. 23 c.p.c., è, quindi, derogabile in presenza di un accordo tra le parti sul punto. Nella specie il foro convenzionale è stabilito dall'art. 32 del regolamento condominiale per ogni controversia "relativa al presente regolamento".
Oggetto di lite era, come detto, l'impugnazione della deliberazione condominiale del 14 novembre 2010, avente ad oggetto l'approvazione dei consuntivi per gli anni 2008 e 2009 ed i relativi riparti, contestati in relazione all'inserimento di spese extracondominiali e per la scarsa intellegibilità contabile dei documenti.
Seguendo la consolidata giurisprudenza di questa Corte elaborata con riferimento all'art. 28 c.p.c. (ad esempio, Cass. Sez. 3, 09/12/2010, n. 24869; Cass. Sez. 6 – 1, 31/03/2017, n. 8548), va allora affermato che:
"l'accordo con il quale i condomini stabiliscono convenzionalmente il foro territorialmente competente a conoscere ogni controversia relativa al regolamento di condominio è applicabile a tutte le cause a qualsiasi titolo connesse con l'operatività del regolamento stesso, il quale, in senso proprio, è l'atto di autorganizzazione a contenuto tipico normativo approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dell'art. 1136 c.c., comma 2, e che contiene le norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione (art. 1138 c.c., comma 1)".
Ne consegue che la clausola del regolamento di condominio che individua un foro convenzionale per ogni controversia ad esso "relativa" deve interpretarsi come operante con riguardo alla lite instaurata mediante impugnazione di una deliberazione dell'assemblea per vizi relativi alla ripartizione delle spese, trattandosi di controversia in cui il regolamento può rappresentare un fatto costitutivo della pretesa, congiunto ad altri.
La sentenza impugnata va pertanto cassata, stante l'errata pronuncia di incompetenza, con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, che deciderà sul merito della causa (restando esclusa la rimessione al primo giudice: ad esempio, Cass. Sez. 3, 21/05/2010, n. 12455) e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
Fonte Virgilio laleggepertutti.it

lazio@carabinierinsc.it
roma@carabinierinsc.it
nsclazio@pec.it
www.nuovosindacatocarabinierilazio.com

L'IMPORTANZA DELLO STUDIO DEL SETTORE TECNOLOGICO PER LA SICUREZZA INDIVIDUALE DELL'OPERATORE DELLE FORZE DI POLIZIA.

Da sempre il settore tecnologico per la sicurezza dell'individuo è oggetto non solo di curiosità da parte del privato cittadino,ma soprattutto degli operatori di polizia, che spesso non dispongono nelle loro dotazioni personali di quei sistemi di sicurezza che possono essere fondamentali per mantenere l'incolumità fisica durante particolari servizi esterni.

Il vero pericolo sta proprio in quelle contingenze di quotidianità che poi sfociano in azioni inaspettate, potenzialmente pericolose, poste in essere da soggetti che spesso si trovanoin evidente stato alterazione psico fisica, ciò solitamente avviene in caso di interventi cosiddetti routinaricome ad esempio liti familiari, litigi fra soggetti per futili motivi che spesso debordano in risse, identificazione di soggetti stranieri, tutte circostanze nel quale l'operatore di polizia si trova ad agire, pericolo accentuato anche dal fatto che i colleghi sono chiamati ad intervenire in contesti operativi particolari.

Per questi motivi la delegazione regionale NSC Lazio (Nuovo Sindacato Carabinieri Lazio) ha fatto una visita di cortesia alla ditta di forniture militari MadMax di Formello (RM), già partnership di NSC in vari eventi organizzati sulle nuove tecnologie per la sicurezza.

Nel corso della visita è stato possibile visionare del materiale utile ad un operatore di polizia che spesso però non viene fornito dall'amministrazione, che come accennato in precedenza sovente viene acquistato a titolo personale dai colleghi, ad esempio il giubbotto sotto giacca che può essere o antiproiettile o antitaglio, due caratteristiche completamente diverse che fanno emergere la diversità tecnica tra una difesa di natura balistica ed una difesa di natura antitaglio da fendente in metallo, i guanti antitaglio già in dotazione ai reparti radiomobili ma non al personale delle stazioni o tenenze carabinieri che comunque operano dovendo far fronte alle stesse criticità cui sono esposti i colleghi del pronto intervento, oltrechèuna vasta gamma di spray al peperoncino che delineano la diversità dell'uso della natura di impiego nella gittata o nebbiogena o balistica. Altre tecnologie di sicuro interesse sono state individuate negli occhiali balisticistrumento molto utile e che può sicuramente contribuire ad innalzare il livello di sicurezza degli operatori.

Proprio con l'intento di aggiornare in futuro i colleghi sugli strumenti normativi che regolano l'uso di queste nuove tecnologie e dare un contributo utile a poter fornire loro un orientamento migliore in tale delicato settore, questa segreteria ha intenzione di organizzare altri seminari riguardo questa tematica e riuscire ad agevolare i colleghi interessati all'acquisto di tali strumenti.

Roma 11 gennaio 2022

LA SEGRETERIA REGIONALE

LO SPIGOLATORE

a cura del Dr. Domenico Caputo

DINO CAMPANA E IL CASO DELLA FOTO SBAGLIATA

Dino Campana (Marradi, 20 agosto 1885 - Scandicci, 1° marzo 1932) viene oggi considerato tra i più grandi poeti italiani del Novecento, ma in vita non fu per niente considerato come tale, anzi per lo più veniva considerato come un matto.

Il suo capolavoro sono "I canti orfici" (un prosimetro, ovvero una raccolta in cui si alternano testi in prosa e in versi), che dovette addirittura "ricostruire" con la memoria (e per questo pare, appunto, che sia impazzito di rabbia), perché il manoscritto originale che aveva affidato nel 1913 alla rivista "Lacerba" di Firenze dove gravitavano Ardengo Soffici e Giovanni Papini, era andato perduto (fu ritrovato solo cinquantotto anni dopo!).

Il Campana oltre che pazzo è stato definito dai critici letterari come un poeta visionario, allucinato, vagabondo, mediterraneo. Nella sua poesia i valori classici e una grande modernità si compenetrano. Il suo stile è attuale ma tuttavia pieno di richiami a D'Annunzio, a Leopardi ed ai classici. La sua espressione appare piena ed ermetica: è un flusso continuo di parole, del quale non si riesce a cogliere facilmente il senso se non dopo attenta e profonda riflessione.

La sua controversa collocazione ne ha fatto una figura contornata da un certo mistero, per cui, quando si parla del caso Campana, si tende sempre ad identificarlo come il poeta visionario italiano per eccellenza e può esser fatto rientrare nell'ambito della corrente "vociana" (corrente che ebbe origine dalla rivista La Voce, periodico di letteratura, ma anche di cultura e d'impegno politico, civile e morale, pubblicato a Firenze tra il 1908 e il 1916), di cui rappresenta l'espressione legata al simbolismo ed all'espressionismo più marcato.

Per Campana infine la poesia è un mezzo per riuscire ad affermare la propria libertà, una sorta di "specchio" della sua vita, vagabonda e anarchica, caratterizzata da una irrefrenabile smania di viaggio continuo (esemplificazione certo questa di fuga dalla realtà).

Detto questo, non molti sanno però che dato atto che non esistono molte raffigurazioni del volto del Campana, l'immagine che spesso si accompagna a questo nostro poeta non appartiene a lui, bensì ad un altro personaggio che non ha niente a che fare con la poesia o letteratura in genere.

Il Dino Campana che vediamo di solito raffigurato o nelle copertine dei libri o negli articoli dei giornali su di lui o nei manifesti e nei grandi poster per manifestazioni sul poeta o addirittura nelle varie ricerche in rete, non rappresenta il suo vero volto, ma quello di un tale Filippo Tramonti, nato anche lui a Marradi, provincia di Firenze, di tre anni più vecchio e che in vita ha svolto l'attività di cancelliere di tribunale. Ma come è nato questo equivoco? Proviamo a raccontarlo; nel 1957 il fotografo Luigi Gorini che aveva il negozio in corso Garibaldi n. 17 a Faenza, dove il Campana aveva frequentato il locale liceo classico Torricelli nell'anno scolastico 1900-1901 (pare che in pagella abbia preso 4 in italiano e 5 in condotta), trova una lastra fotografica mai notata prima. La lastra era stata scattata con tutta probabilità dal precedente proprietario dello studio fotografico. Il Gorini la sviluppa ed

ecco apparire una scolaresca di una volta formata da 18 studenti disposti su tre file. Mostrata la foto al preside emerito del liceo Vittorio Ragazzini, viene fuori che quella fotografia ritrae la quinta ginnasio dell'anno scolastico 1900-1901 e tal Giovanni Collina vedendola non esita ad affermare che: "il penultimo di quelli seduti, quello coi calzoni chiari, quello è Dino Campana".
Bisogna sapere che il Collina era stato in rapporto con il poeta in quanto suo vicino di casa negli anni trascorsi dal Campana a Faenza per studiare; quindi c'era da fidarsi della sua testimonianza. Fra l'altro erano stati tutti e due studenti del liceo e in quel anno scolastico il Collina frequentava la II Liceo, mentre il Campana la I liceo (e non la quinta ginnasio della foto!).

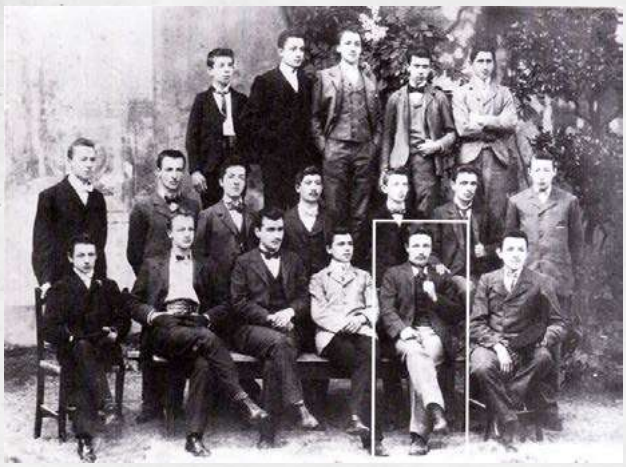

Comunque, e torniamo al 1957, la foto trovata da Gorini fa il giro di molte mani e altri studenti ancora in vita di quello stesso liceo ritengono che il ragazzo dai calzoni chiari non fosse Dino Campana bensì, come abbiamo già accennato, Filippo Tramonti.
Questi era nato, come Dino Campana, a Marradi, ma tre anni prima, il 17 ottobre 1882, e quindi all'epoca della foto aveva 18 anni. Anche lui, come Dino, proveniva dall'Istituto Salesiano, anche lui fu alunno del Torricelli per un solo anno; in conclusione si formano due partiti: il "campaniano" e il "non campaniano", ma, per l'entusiasmo della scoperta di una foto così importante per dare un volto al poeta dal momento che a tutt'oggi sono pochissime quelle che lo ritraggono, finisce per prevalere il partito dei "campaniani". Dal momento poi esisteva un'altra foto di Campana, posteriore di qualche anno - era del 1912 - dove il poeta appariva con grandi baffi e da quella foto il pittore cesenate Alberto Sughi ne aveva ricavato un ritratto, si concluse che in definitiva foto e ritratto potevano anche un po' assomigliare allo studente dai calzoni chiari. Non dobbiamo poi dimenticare che nel 1957 il preside Ragazzini e il prof. Giuseppe Bertoni stavano preparando il centenario del liceo per il 1961 e mostrare la foto di Dino Campana coi suoi compagni di classe, "miracolosamente" trovata, costituiva per gli organizzatori del Centenario una grande occasione.
E difatti quella fotografia apparirà nella "Mostra del Centenario" dell'aprile del 1961. Anzi, ne sarà una grande attrazione. Fatto sta che da allora la faccia di Filippo Tramonti comincia a diffondersi nel mondo come la faccia di Dino Campana. Specialmente poi l'equivoco si fa mondiale quando entrano in funzione internet, il web e tutto il resto.
Si ricorda che uno dei più famosi studiosi di Campana, l'argentino Gabriel Cacho Millet (1939 - 2016), si è tenuto la fotografia "sbagliata" in casa, incorniciata e appesa al muro per anni e anni.
Adesso però la verità è ristabilita, merito del prof. Stefano Drei, che cura con grande dedizione e competenza il sito internet del Torricelli.
Per la cronaca Filippo Tramonti morì a Bologna il 23 settembre 1945 quand'era Cancelliere Capo di Corte d'Appello, mentre Dino Campana è morto in manicomio nella villa di Castelpulci (Scandicci) l'1° marzo del 1932, per setticemia si dice contratta a seguito di una ferita mentre tentava di evadere.
Nel 1946, finalmente dopo varie vicissitudini dovute anche alla guerra, le ossa del poeta vennero collocate nella chiesa di San Salvatore a Badia a Settimo con una cerimonia alla quale parteciparono, quale riconoscimento, purtroppo postumo del valore del poeta, i principali intellettuali dell'epoca, tra i quali Eugenio Montale, Alfonso Gatto, Carlo Bo, Ottone Rosai, Vasco Pratolini.
Però è certo che capiterà ancora, ed a lungo, di vedere su qualche giornale, su qualche sito, su le varie pubblicazioni specializzate, il volto di Filippo Tramonti al posto di quello di Dino Campana.

tribuna finanziaria

è una rivista a carattere tecnico-professionale, periodico bimestrale, economico-giuridico-tributaria e di prassi amministrativa, Organo ufficiale della Confederazione Unitaria Giudici Italiani Tributari C.U.G.I.T., della Confederazione Giudici di Pace C.G.d.P., del Tribunale Arbitrale per l'Impresa il Lavoro e lo port TAILS. Edita sotto l'alto patrocinio dell'U.F.E. (Unione del Personale Finanziario in Europa) e dell'A.N.A.Fi. (Associazione Nazionale per l'Assistenza ai Finanziari e ai Pubblici Dipendenti dello Stato e del Parastato)

Comitato tecnico scientifico	
- Amedeo Luciano	Avvocato, Colonnello della Guardia di Finanza, Com.te Gruppo Repressione Frodi Napoli, Revisore contabile
- Armosino Maria Teresa	Onorevole, Avvocato, già Sottosegretario al Ministero dell'Economia e Finanze e già Presidente della Provincia di Asti
- Arrighi Alessandro	Professore associato di Economia Aziendale, Dottore commercialista, esperto di risanamenti di gruppi industriali di rilevanza nazionale Componente del Direttivo Nazionale della Confederazione Unitaria Giudici Italiani Tributari -C.U.G.I.T.
- Barbera Francesca	Avvocato civilista
- Baresi Virgilio baresi@mbox.opencom.it	Commendatore della Repubblica, Segretario Generale dell'Istituto Nazionale dei Revisori Contabili, Presidente della Fondazione Cesare Orsini, Presidente delle Emittenti televisive Rete Brescia e RTB International
- Bellotti Alberto	Presidente Associazione Insigniti al Merito della Repubblica Italiana sezione di Milano. Generale dell'Arma dei Carabinieri (Ar.)
- Butera Guido	Già Direttore dell'Ufficio Successioni di Milano
- Busetto Bruno	Dottore in Giurisprudenza - Criminologo
- Campanaro Alessandro campale@tiscalinet.it	Funzionario della Direzione Generale delle Entrate della Lombardia - Area consulenza giuridica - Ufficio fiscalità generale
- Canfora Giovanni	Dirigente Ministero dell'Università e della Ricerca
- Caputo Domenico	Componente della Commissione Tributaria Regionale delle Marche. Già Segretario Generale della Commissione Tributaria Centrale - Avvocato.
- Ciarlitto Grazia	Avvocato Civilista, consigliere C.U.G.I.T., Giudice tributario presso la Commissione Tributaria provinciale di Prato
- De Tilla Maurizio Avvocato	già Presidente Fondo di Previdenza Ordine forense
- De Vito Angelo	Già Ispettore Secit Capo settore accertamento della Direzione Regionale Agenzia Entrate Lombardia Consulente esterno Commissione Bicamerale di vigilanza sull'Anagrafe Tributaria
- Fiore Francesco	Giudice Tributario Segretario Nazionale della Confederazione Giudici Tributari C.U.G.I.T. di Giudice di Pace-C.G.d.P.
- Furia Enrico info@worldbusinesslaw.net	Professor of World Business Law, School of World Business Law, Member of the International Chamber of Commerce
- Gallo Graziano	Tributarista, già maggiore della Guardia di Finanza e Dirigente del Ministero dell'Economia e delle Finanze
- Gargani Giuseppe	Onorevole, Presidente della Commissione Giuridica dell'Unione Europea, Avvocato
- Gasparro Avv. Giulio	Avvocato penalista, patrocinante in Cassazione. Cultore della materia in Procedura Penale e Diritto Penale sostanziale, con particolare riferimento al Diritto Penale dell'Ambiente, Diritto Penale Fallimentare e Diritto Penale Tributario
- Germi Carlo gcmga@tiscalinet.it	Già Colonnello della Guardia di Finanza - Comandante Provinciale Ancona
- Avv. Paolo Giordani	Presidente IDI Istituto diplomatico Internazionale Giurista internazionale con esperienze professionali in italia, Inghilterra, Svizzera ed Hong Kong.
- Guazzone Franco frguazzone@tin.it	Funzionario (ar) della Direzione Regionale del Territorio della Lombardia
- La Spina Emilia Maria	Avvocato Penalista
- Leo Maurizio	V. Presidente della Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa. Presidente della Commissione Parlamentare di Vigilanza sull'Anagrafe Tributaria - Tributarista. Già Direttore Centrale del Dipartimento Affari Giuridici e Contenzioso del Ministero delle Finanze, Giudice Tributario. Prorettore della scuola superiore dell'economia e delle finanze presso il ministero dell'economia e delle Finanze.
- Marchioni Giuseppe	Dottore Commercialista, Tributarista
- Mariano Marco	Dottore Commercialista, Avvocato tributarista, Cap.(c) della Guardia di Finanza, Componente centro studi giuridici della C.U.G.I.T.
- Marongiu Gianni	Avvocato patrocinante in Cassazione già componente della Commissione Finanze
- Melani Carla	Avvocato. Formatore della figura professionale dell'Amministratore di Condominio Presidente Regionale Lazio del Tribunale Arbitrale per l'Impresa, il Lavoro e lo Sport -TAILS
- Marzano Antonio	Professore, Presidente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro CNEL
- Molgora Daniele	Dott. Commercialista, già Deputato e Sottosegretario al Ministero dell'Economia e Finanze, Presidente della Provincia di Brescia
- Maruggj Gregorio	Dottore in Economia e Commercio già giudice tributario in Roma
- Pasero Giuseppe	Presidente del Movimento Italiano Dirigenti Amministrazioni Stato - M.I.D.A.S. - Avvocato Tributarista
- Avv. Messina Gabriele	Avvocato cassazionista con oltre 20 anni di esperienza nelle materie civile, penale e tributario. Mediatore specializzato in materia civile e societaria; Arbitro della Camera di Commercio di Modena; ex Conciliatore della Consob; ex Arbitro della Consob.
- Pinardi Franco Antonio	Segretario Generale: Confederazione Unitaria Giudici Italiani Tributari - C.U.G.I.T., e Confederazione Giudici di Pace - C.G.d.P., Presidente Nazionale del Tribunale Arbitrale per l'Impresa il Lavoro e lo Sport, Giornalista, Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana.
- Rana Maurangelo	Già Funzionario Tributario gestione accertamento, sanzioni e contenzioso dell'Agenzia delle Entrate -Direzione Regionale Lombardia. Avvocato esperto in diritto tributario
- Rivolta Dario	Onorevole, componente della Commissione Esteri ed Affari Comunitari della Camera dei Deputati, Presidente del Comitato della Commissione Esteri per gli Enti Internazionali Esteri - Consulente internazionale
- Dott.ssa Aurora Renga	Dottore commercialista, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti degli Esperti Contabili del Tribunale di Napolurora Renga Dottore commercialista, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti degli Esperti Contabili del Tribunale di Napoli.
- Rustichelli Roberto	Presidente del Comitato della Commissione Esteri per gli Enti Internazionali Esteri - Consulente internazionale. Presidente del Tribunale delle Imprese Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Verona. Magistrato. Presidente Antitrust.
- Scotti Vincenzo	Onorevole, Prof. Dr. Presidente della Link Campus University of Malta, con sede in Roma
- Simonazzi Roberto	Giudice Tributario, Dottore Commercialista e Revisore contabile, Pubblicista
- Trincanato Stefania	Avvocato, Presidente della Confederazione Giudici di Pace C.G.d.P.
- Villani Maurizio	Avvocato - Tributarista
- Vingiani Luigi	Avvocato, Giudice di Pace, Segretario Nazionale della Confederazione Giudici di Pace-C.G.d.P.
- Zarri Massimiliano	Avvocato, Funzionario del Parlamento Europeo, Docente per la scuola diretta ai fini speciali dell'università di Modena, Presidente PROMHUS

La vera innovazione nel sistema **GIUSTIZIA**

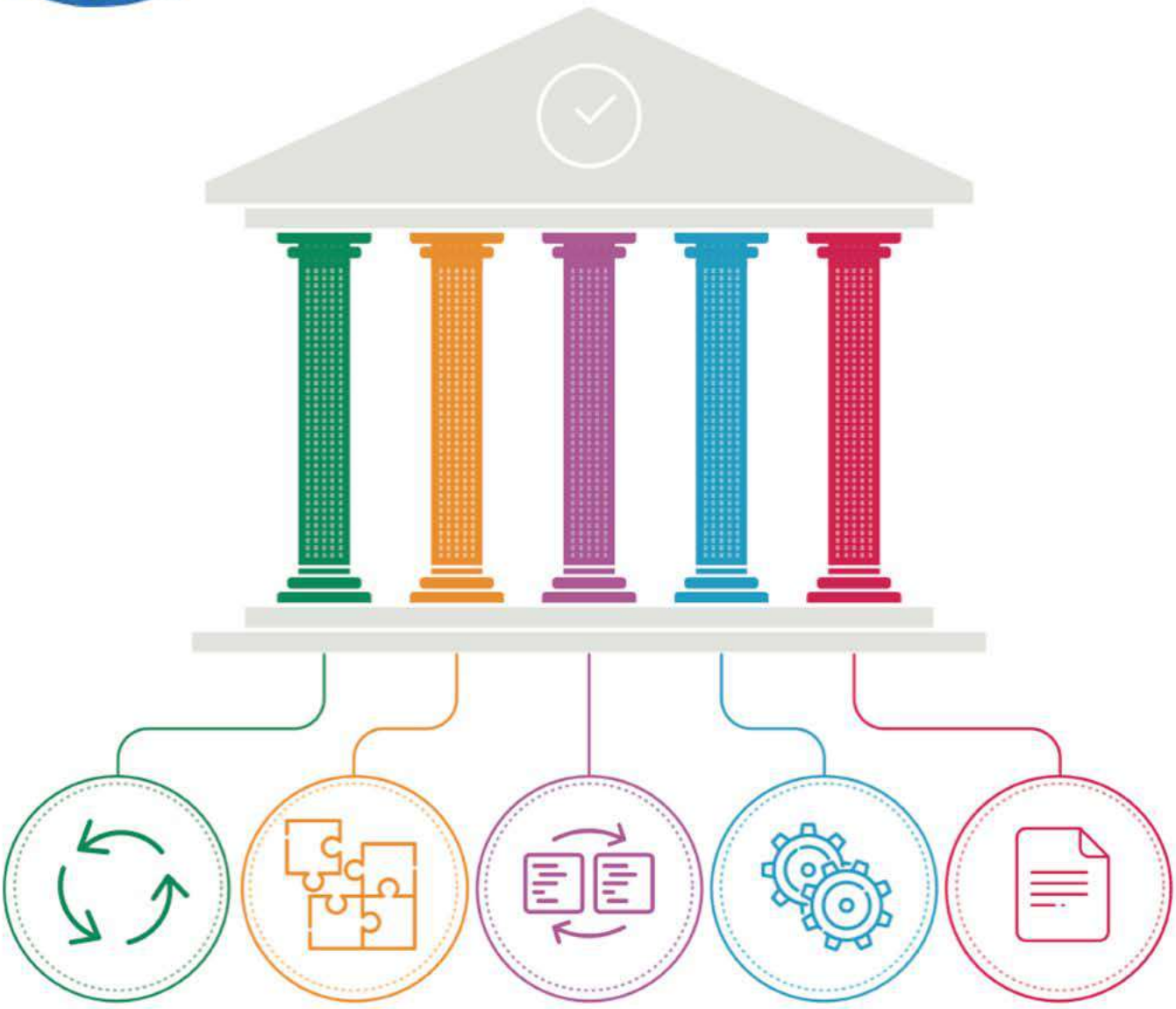

P A R T N E R S

W W W . T R I B U N A L A R B I T R A L E . E U

EDITO SOTTO L'ALTO PATROCINIO

DELL'UFE – UNIONE DEL PERSONALE FINANZIARIO IN EUROPA E ORGANO UFFICIALE DELLA CONFEDERAZIONE UNITARIA GIUDICI ITALIANI TRIBUTARI – C.U.G.I.T., DELLA CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE – C.G.D.P. E DEL TRIBUNALE ARBITRALE PER L'IMPRESA IL LAVORO E LO SPORT – T.A.I.L.S.

SOLUZIONI servizi SRL